

## L'intervento del giudice nelle formazioni sociali religiose a tutela dei diritti del fedele espulso

di *Angelo Licastro*

SOMMARIO: 1. La funzione disciplinare nelle associazioni regolate dal codice civile. — 2. Il fondamento dell'esercizio del potere disciplinare nelle formazioni sociali con finalità di culto. — 3. Il quadro dei principi costituzionali. — 4. La speciale autonomia delle Confessioni religiose. — 5. Il significato e la rilevanza delle garanzie bilaterali di non ingerenza statale. — 6. I profili riguardanti l'efficacia civile del provvedimento. — 7. La rilevanza intrinseca del provvedimento disciplinare. — 8. Le forme ammissibili di tutela dei diritti individuali fondamentali all'interno delle formazioni sociali religiose. — 9. Le peculiarità strutturali delle molteplici categorie di formazioni sociali religiose e la diversità del loro regime giuridico. — 10. L'autonomia degli enti confessionali civilmente riconosciuti. — 11. L'ente confessionale riconosciuto come persona giuridica di diritto comune. — 12. L'ente confessionale di fatto. — 13. Le Confessioni religiose « senza intesa » e il riconoscimento dei loro enti esponenziali. — 14. Il caso della sospensione della delibera di espulsione dalla Congregazione dei testimoni di Geova. — 15. Spunti innovativi nella più recente giurisprudenza di merito.

1. Non è difficile constatare, da un esame delle tesi maggiormente seguite in dottrina e dei più consolidati orientamenti della giurisprudenza, come le tecniche e gli strumenti di tutela della posizione dei singoli individui all'interno delle formazioni sociali presentino caratteristiche notevolmente diverse a seconda che si tratti di una associazione privata o di un gruppo con finalità di religione o di culto.

Nel caso delle associazioni privatistiche sono normalmente allestiti veri e propri sistemi giudiziari, affidati ad organi specializzati di « autodichia » o di « giustizia interna », con compiti anche di controllo della correttezza dell'esercizio del potere disciplinare. Con tale espressione si indica « il potere di infliggere ai membri che abbiano leso un interesse collettivo punizioni o pene, come l'esclusione dal gruppo, la perdita di un diritto, il pagamento di una somma di denaro » o altre analoghe misure<sup>1</sup>. La giustizia endoassociativa è rivendicata dai gruppi sociali più rappresentativi nei confronti dei poteri pubblici quale importante manifestazione della loro autonomia; tuttavia, anche quando le relative procedure, in forza delle norme statutarie, rivestono carattere di obbligatorietà per i membri, essa non può porsi come esclusivo e definitivo strumento di tutela di tutte le posizioni individuali che si assumono lese. Al contrario, l'ordinamento statale assicura, contro gli abusi compiuti ai danni dei membri della formazione sociale, l'operatività di alcuni rimedi mediante i quali il giudice interviene nella « vita » interna del gruppo, sindacando, secondo talune tesi, persino determinati profili di merito del provvedimento

---

<sup>1</sup> Cfr. M. BASILE, *Le persone giuridiche. Con un contributo di Maria Vita De Giorgi*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2003, p. 259.

adottato<sup>2</sup>. Particolare importanza riveste a tal proposito il disposto del terzo comma dell'art. 24 c.c., secondo cui «l'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione»<sup>3</sup>.

Nella stessa prospettiva di una speciale considerazione delle esigenze di tutela del singolo, si collocano i tentativi della dottrina finalizzati in vario modo a contenere, in modo più efficace rispetto alle garanzie espressamente previste dal codice civile, i possibili abusi degli organi del gruppo. Va vista in tale luce, ad esempio, la tesi secondo cui il potere di esclusione dei membri dell'associazione non avrebbe propriamente natura disciplinare, e andrebbe piuttosto ricondotto alle regole sull'esecuzione dei contratti, che consentono la risoluzione per inadempimento e per impossibilità sopravvenuta della prestazione<sup>4</sup>.

Anche le tesi che riconoscono piena legittimazione al potere disciplinare all'interno degli organismi sociali, e fondano tale potere sull'autonomia collettiva, non sottovalutano i rischi di una insufficiente tutela delle posizioni soggettive individuali. Nel quadro da ultimo accennato, finisce con l'assolvere ad una funzione di garanzia l'opinione che nega l'automatica inerenza del potere di esclusione in capo agli organi della persona giuridica ed esige l'esplicito riconoscimento di tale potere nelle regole organizzative interne degli ordinamenti del gruppo<sup>5</sup>. Questa conclusione non sarebbe contraddetta dalle norme di legge che prescrivono alle organizzazioni di volontariato (art. 3, terzo comma, l. 11 agosto 1991, n. 266) e alle associazioni di promozione sociale (art. 3, primo comma, lett g l. 7 dicembre 2000, n. 383) la espressa fissazione dei criteri per la « esclusione » degli aderenti, e troverebbe piuttosto indiretta conferma in altre disposizioni, che collegano all'adozione di un idoneo « sistema disciplinare » interno, l'esonero dell'ente dalla responsabilità di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (cfr. artt. 6, secondo comma, lett. e, e 7, quarto comma, lett. b)<sup>6</sup>.

Sempre nella direzione di una più efficace tutela delle posizioni individuali a fronte dell'autonomia del gruppo, non si è mancato di individuare « requisiti di validità » delle delibere di esclusione più rigorosi di quelli connessi col funzionamento della norma di cui all'art. 24 c.c., che

---

<sup>2</sup> Sul tema cfr. M. BASILE, *L'intervento del giudice nelle associazioni*, Milano, 1975; ID., *Le persone giuridiche*, cit., p. 258 ss.; C. PINELLI, *Possibilità e limiti di intervento dei giudici nelle controversie interne ai partiti nella recente esperienza italiana*, in *Giur. cost.*, 1991, p. 2994 ss.; F.P. LUISO, voce *Giustizia sportiva*, in *Digesto disc. priv., Sez. civ.*, IX, Torino, 1993, p. 222 ss.; M. BUONCRISTIANO, *Profili della tutela civile contro i poteri privati*, Padova, 1986; D. VINCENZI AMATO, *Associazioni e tutela dei singoli. Una ricerca comparata*, Napoli, 1984; M.A. URCIUOLI, *La tutela del singolo nei partiti politici*, Napoli, 1991; F. GALGANO, *Principio di legalità e giurisdizione civile nelle controversie interne ai partiti politici*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1984, p. 378 ss.

<sup>3</sup> È questione controversa se l'art. 24 c.c. richieda un vero e proprio sindacato di merito da parte del giudice, relativamente ai singoli fatti o comportamenti addebitati all'associato escluso, oppure consenta soltanto una valutazione di legittimità. Di recente, la Cassazione ha affermato che la richiamata disposizione attribuisce al giudice, oltre al potere « di accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente », anche quello « di verificarne la legittimità sostanziale », alla luce della « gravità dei motivi ». Questo parametro andrebbe poi ricostruito in senso relativo, senza « prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia ». Sicché, « ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi », la « verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti ». In ogni altra situazione, quella verifica « si esprime attraverso una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione, dall'altro »: Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2004, n. 17907, in *Giust. civ.*, Mass., 2004.

<sup>4</sup> Cfr. F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, in *Comm. del cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, *Libro primo - Delle persone e della famiglia* (art. 11-35), Bologna-Roma, 1969, p. 323.

<sup>5</sup> Cfr. M. BASILE, *Le persone giuridiche*, cit., p. 261, il quale ritiene che « anche il potere di escludere gli associati previsto nel terzo comma dell'art. 24 non deriva in via diretta da questo — che si limita a subordinare la validità della misura sanzionatoria all'importanza delle cause che l'hanno determinata — ma presuppone che un'apposita regola venga inserita nello statuto o in altro atto del genere ».

<sup>6</sup> Cfr. M. BASILE, *Le persone giuridiche*, cit., p. 261 s.

si è ritenuto di potere ricavare direttamente da alcune disposizioni costituzionali e da taluni principi generali del moderno diritto punitivo. Il mancato rispetto di tali requisiti da parte del provvedimento disciplinare adottato dal gruppo consentirebbe a chi sia colpito dalla sanzione di chiederne all'autorità giudiziaria la sospensione cautelare in via d'urgenza e la successiva definitiva cancellazione, oltre all'accertamento del diritto al risarcimento per ogni eventuale danno subito<sup>7</sup>.

2. Nel caso delle formazioni sociali con finalità di culto, la tutela della posizione del singolo è di regola affidata all'«autorità» religiosa del gruppo (sia pure variamente espressa e non necessariamente organizzata in senso gerarchico), ed emerge in modo immediato la tendenza ad una *più forte limitazione dei poteri di intervento eteronomo del giudice*, non di rado ricondotta alla particolare rigidità delle garanzie costituzionali di autonomia delle Confessioni religiose.

In vero, occorre rilevare che anche i gruppi religiosamente caratterizzati tentano di sperimentare tecniche di tutela dei diritti individuali modellate sulle forme di «giustizia interna» tipiche delle associazioni regolate dal codice civile<sup>8</sup>. Una feconda e positiva osmosi di concetti e di regole dallo statuto delle associazioni di diritto privato a quello proprio dei gruppi con finalità di religione è tuttavia possibile a condizione che la controversia interna non tocchi l'ambito di assoluta autonomia riconosciuta dalla Costituzione alle Confessioni religiose, sicché il meccanismo di giustizia «domestica» ben può configurarsi come forma di tutela di posizioni soggettive individuali, pienamente alternativa a quelle offerte, nella stessa materia, dall'ordinamento statale. In un tale ambito, non solo deve ammettersi un (sia pure limitato) sindacato da parte del giudice statale delle decisioni adottate dagli organi interni del gruppo, ma occorre anche postulare un concorso pieno della giurisdizione civile, già *ab origine* competente a pronunziarsi sulla questione controversa.

Le forti riserve solitamente prospettate circa l'ammissibilità stessa di un qualsiasi intervento del giudice all'interno delle formazioni sociali religiose, a tutela dei diritti del fedele colpito da misure di carattere disciplinare, convincono dell'opportunità di orientare in altra direzione l'indagine, da indirizzare anzitutto verso la ricerca del fondamento su cui trova legittimazione l'esercizio del potere sanzionatorio da parte degli organi del gruppo.

A tal proposito, sembra emergere dal regime giuridico delle predette formazioni sociali una caratteristica peculiare, non riscontrabile, come si è visto, nello statuto normativo delle (semplici) associazioni. A differenza di quanto previsto dal codice civile per gli enti privati, è possibile infatti recensire molteplici disposizioni normative statali che testualmente richiamano (o rinviano al) l'esercizio del *potere disciplinare* dei gruppi religiosi.

In primo luogo, anche se con una sfera soggettiva di applicazione limitata ad alcune situazioni di appartenenza confessionale qualificata, va ricordato l'art. 23, cpv., del Trattato lateranense del 1929, secondo cui avranno «senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e *concernenti materie spirituali o disciplinari*»<sup>9</sup>. La norma, nella sua portata originaria, dà esplicito riconoscimento alla proiezione in ambito civile del potere disciplinare della Chiesa sugli ecclesiastici e sui religiosi<sup>10</sup>, non limitandosi a legittimarne pienamente l'esercizio senza alcuna forma di controllo o

---

<sup>7</sup> Cfr. M. BASILE, *Le persone giuridiche*, cit., p. 263 s.

<sup>8</sup> Cfr. A. LICASTRO, *Contributo allo studio della giustizia interna alle Confessioni religiose*, Milano, 1995, p. 5 ss. e p. 203 ss.

<sup>9</sup> In S. BERLINGÒ-G. CASUSCELLI, *Codice del diritto ecclesiastico*<sup>4</sup>, Milano, 2003, p. 520.

<sup>10</sup> La dottrina tradizionale interpreta in senso assai lato l'espressione «persone ecclesiastiche e religiose», utilizzata nell'art. 23, cpv. del Trattato lateranense, che indicherebbe «tutte le possibili categorie di persone che, in qualche modo, entrano in rapporto di particolare sudditanza nei confronti dell'autorità ecclesiastica», compresi gli alunni dei seminari non ancora tonsurati, gli apostati e irretiti da censura, i membri degli istituti secolari, gli enti ecclesiastici, i membri delle associazioni pie laicali, nonché, attraverso l'«applicazione particolare» fatta dall'art. 36,

di ingerenza da parte dello Stato, ma assicurando altresì un immediato, automatico ed incondizionato raccordo degli effetti civili all'atto ecclesiastico. Alcune interpretazioni della dottrina del tempo andavano poi probabilmente ben oltre le stesse intenzioni delle Alte Parti contraenti i Patti, giungendo concretamente ad affermare l'assoluta prevalenza degli interessi dell'istituzione confessionale su fondamentali diritti individuali dei destinatari dei provvedimenti<sup>11</sup>.

In secondo luogo, vengono in rilievo alcune norme concordate dallo Stato con talune Confessioni diverse dalla cattolica, che valgono come esplicita e puntuale garanzia di esercizio autonomo e indipendente del potere disciplinare all'interno dei predetti gruppi religiosi. Si tratta del secondo comma dell'art. 2 delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517 (Chiese avventista e pentecostale), dell'art. 2 della legge 12 aprile 1995, n. 116 (Chiesa battista) e del secondo comma dell'art. 3 della legge 29 novembre 1995, n. 520 (Chiesa luterana)<sup>12</sup>, nei quali, con lievi varianti di formulazione, la Repubblica riconosce che *gli atti in materia disciplinare e spirituale*, nell'ambito delle diverse chiese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

L'esplicita menzione, da parte delle ricordate disposizioni, dell'attività disciplinare dei gruppi religiosi produce l'effetto indiretto di contribuire alla definizione dell'ambito oggettivo di alcune nozioni normative generiche utilizzate dai concordati e dalle intese, tradizionalmente ritenute anch'esse di solito applicabili al vero e proprio esercizio del potere disciplinare. Questo è il caso, specialmente, delle garanzie bilaterali relative alla libertà della « giurisdizione in materia ecclesiastica » (cfr. art. 2, n. 1, Accordo 18 febbraio 1984 tra Stato e Chiesa cattolica; art. 2, secondo comma, l. 11 agosto 1984, n. 449, riguardante la Chiesa valdese), il cui oggetto risulta pure, in tale senso, chiarito e specificato da qualche ulteriore disposizione bilaterale, che si occupa della « materia disciplinare o spirituale » solo per escludere qualsiasi collaborazione con gli organi dello Stato nell'esecuzione dei provvedimenti, ad essa relativi, emanati dalle autorità religiose (cfr. art. 2, terzo comma, l. n. 449 cit., secondo cui la « Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso,

---

comma 3°, Conc., persino gli insegnanti laici di religione: G. MORELLI, *Gli ecclesiastici nel diritto italiano*, Milano, 1960, p. 208-215.

<sup>11</sup> Può essere utile ricordare le più significative implicazioni ricollegate alla norma dell'art. 23, comma 2°, del Trattato lateranense, nell'interpretazione proposta da E. PIGA, *La giurisdizione sui chierici e sui religiosi in materia spirituale e disciplinare (Osservazioni sull'articolo 23, 2° comma del Trattato Lateranense)*, in *Dir. eccl.*, 1933, p. 547 ss. Secondo l'A. il divieto per la Chiesa di invadere il campo riservato alla giurisdizione penale statale impedisce ad essa di infliggere sanzioni che, « oggettivamente considerate secondo i criteri accolti dal codice penale », rivestono carattere di vere e proprie pene e di fare uso della coercizione. Ma « questa premessa non induce a ritenere illegittima ogni sanzione che, pur essendo preordinata allo scopo di assicurare l'osservanza degli speciali doveri che incombono agli ecclesiastici o ai religiosi, rende inevitabile qualche restrizione della loro libertà personale o si traduce nell'obbligo del pagamento di una prestazione pecuniaria. Nulla vieta che gli effetti di codeste sanzioni vengano realizzati con la collaborazione degli organi statali, nel primo caso mediante semplici misure di polizia e, nel secondo, riconoscendo il diritto alla percezione dell'ammenda. Anzi è da ritenere che a queste esigenze abbia inteso provvedere il capoverso dell'art. 23 del trattato, che... ha il preciso significato di un impegno assunto dallo Stato di prestare il suo concorso affinché gli atti dell'autorità ecclesiastica possano conseguire il loro scopo, quando esso non sia vietato dall'ordine giuridico e quando si ravvisino insufficienti i mezzi morali di cui la Chiesa dispone » (p. 562). « La norma è stata introdotta proprio per l'ipotesi che i mezzi morali di cui dispone la Chiesa... siano insufficienti; e perciò non si può interpretarla in modo da toglierle ogni pratico contenuto. Ciò equivarrebbe a disconoscere l'efficacia civile dei provvedimenti in parola che, a differenza della legislazione anteriore, il nuovo ordinamento ha inteso assicurare nella forma più ampia. L'autorità civile pertanto, se richiesta, non può sottrarsi all'obbligo di dare esecuzione al provvedimento » (p. 565 s.). L'opinione appena riferita non mancò (p. 549, p. 551 e p. 562) di stabilire una correlazione tra l'art. 23, comma 2°, del Trattato e il disposto dell'art. 1 del Conc. — in specie nella parte in cui quest'ultimo dichiarava che lo Stato « ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità » —, inserendolo in un contesto di massima valorizzazione degli interessi istituzionali della Confessione, secondo lo spirito dell'intero complesso dei Patti del 1929.

<sup>12</sup> In S. BERLINGÒ-G. CASUSCELLI, *Codice*, cit., rispettivamente, p. 680, p. 698 s., p. 745 s., p. 761.

per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato »)<sup>13</sup>.

In sintesi, le ricordate disposizioni non solo hanno il primo e più immediato effetto di attribuire pieno diritto di cittadinanza, nel sistema giuridico civile, ad un istituto tradizionalmente in cerca di una sua precisa « identità » nel contesto della generale disciplina delle associazioni, ma costituiscono altresì significativi indizi di un profondo radicamento della funzione disciplinare nelle caratteristiche tipiche delle formazioni sociali religiose. In altri termini, diversamente dalle associazioni, dovrebbe ritenersi *insito negli scopi e nei criteri organizzativi del gruppo religioso il titolo giustificativo dell'esercizio del potere disciplinare* — nel cui ambito può ritenersi compresa la misura estrema dell'espulsione del fedele — destinato quindi a risultare operativo anche se non espressamente previsto e disciplinato dalle regole interne del gruppo medesimo.

3. Rispetto al comune regime giuridico delle associazioni, la normativa bilaterale riguardante le Confessioni religiose sembra dunque attribuire un più accentuato rilievo all'esercizio del potere disciplinare, percepito come strumento indispensabile per l'effettiva realizzazione dell'autonomia e della libertà del gruppo, con immediati riflessi sulla possibilità stessa di intervento eteronomo del giudice a tutela dei diritti individuali dei fedeli colpiti da sanzioni. Nell'ambito dell'esperienza religiosa, quindi, a differenza di altre forme di estrinsecazione della personalità umana, in caso di conflitto delle determinazioni riconducibili all'« autorità » del gruppo, con il modo di agire e di comportarsi dell'individuo, sarebbe quest'ultimo a dover essere sacrificato, a fronte dell'ineludibile esigenza di una piena e ampia tutela delle prime.

Sul versante dei principi costituzionali, della garanzia di tutela dei diritti della persona *anche* all'interno delle formazioni sociali, si fa carico, com'è noto, l'art. 2 della Carta del 1948, che individua un ragionevole criterio di contemperamento con la parimenti proclamata garanzia della libertà dei gruppi (v., in particolare, l'art. 18), nel carattere di « diritto inviolabile » della situazione giuridica individuale concretamente pregiudicata. Di fronte, cioè, ad un « diritto inviolabile dell'uomo », diventa necessario proteggere il singolo individuo contro le violazioni che possono consumarsi anche all'interno della formazione sociale, verso la quale deve quindi mutare, almeno per tale aspetto, l'atteggiamento di positiva disponibilità dello Stato, in quanto non più sede o luogo di effettivo svolgimento e sviluppo della personalità.

E appare fondato ritenere che le Confessioni religiose non rimangono affatto fuori dall'area di influenza della norma di cui all'art. 2 Cost. Anzi, « può accogliersi come plausibile la tesi che le formazioni sociali di cui è parola nell'art. 2 Cost. non siano solo le comunità derivate o “intermedie”, ma anche quei mondi vitali o quegli ordinamenti che, pur rivendicando una alterità di fini e supporti organizzativi distinti da quelli dello Stato, operanti in un “ordine” diverso dal suo, non rinunciano a porsi in contatto con esso in una prospettiva di composizione o di complementarità »<sup>14</sup>, quali sono appunto le Confessioni religiose. Tali entità, pertanto, relativamente al profilo considerato, non possono rappresentare, nel panorama complessivo delle diverse articolazioni sociali di un ordinamento pluralista, una « zona franca », al cui interno subisca cedimenti la tutela dei « diritti inviolabili » della persona<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> In S. BERLINGÒ-G. CASUSCELLI, *Codice*, cit., p. 665 s.

<sup>14</sup> Così S. BERLINGÒ, voce *Fonti del diritto ecclesiastico*, in *Digesto disc. pubbl.*, VI, Torino, 1991, p. 455.

<sup>15</sup> Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Rilevanza dei comportamenti interni delle formazioni sociali con finalità religiosa nell'ordinamento statale*, in AA.VV., *Studi in onore di U. Gualazzini*, II, Milano, 1981, p. 293 ss., il quale rileva, fra l'altro, che « proprio nell'art. 2 Cost. la libertà di organizzazione, secondo propri statuti, delle confessioni religiose diversa dalla cattolica trova uno dei suoi limiti...», mentre certamente anche all'art. 2 si è voluta riferire la Corte Costituzionale quando, con le note decisioni 30, 31 e 32/1971, ha indirettamente stabilito che le norme costituzionali contenenti i “principi supremi” dell'ordinamento prevalgono su quelle concordatarie richiamate dall'art. 7 Cost. ».

A conclusioni diverse non pare si possa giungere neppure avendo riguardo alle norme costituzionali che sanciscono, in modo specifico, il principio dell'autonomia delle Confessioni religiose.

Com'è noto, nella Carta del 1948, si rinviene una sorta di versione « istituzionale » di tale principio, consistente nella proclamata distinzione degli « ordini » dello Stato e della Chiesa cattolica (art. 7, primo comma, Cost.), e un'altra, più aperta e potenzialmente comprensiva, espressa dalla particolare garanzia di libertà organizzativa « secondo i propri statuti » assicurata alle Confessioni diverse dalla cattolica (art. 8, secondo comma, Cost.). Il principio dell'« eguale libertà » di « tutte » le Confessioni religiose (art. 8, primo comma, Cost.) ne impone poi evidentemente una interpretazione combinata, che non giunga a disconoscere la riferibilità ai gruppi acattolici di un loro proprio « ordine » — pur esso intangibile, parimenti a quello espressamente riconosciuto alla Chiesa cattolica, da parte dei poteri sovrani dello Stato — e che individui limiti sostanzialmente uguali di svolgimento dell'autonomia confessionale, nonostante la diversa formulazione dei due richiamati articoli<sup>16</sup>.

Secondo tali norme costituzionali, l'autonomia della Confessione si dispiega in piena ed assoluta libertà solo in un « ordine » di qualifiche e di rapporti rispetto al quale lo Stato si dichiara del tutto incompetente; infatti, lo Stato stesso riafferma la sua esclusiva sovranità ed indipendenza nel proprio « ordine », inteso come ambito operativo che non può essere compromesso neppure dal concreto svolgersi e realizzarsi della (teoricamente ed astrattamente illimitata) autonomia organizzativa della Confessione<sup>17</sup>. È questo il senso del « limite » del non contrasto della libertà organizzativa della Confessione con l'« ordinamento giuridico italiano », previsto dal secondo comma dell'art. 8 Cost.: in termini sostanzialmente analoghi a quanto disposto, dal primo comma dell'art. 7 Cost., nei riguardi (dell'ordine proprio) della Chiesa cattolica, si ribadisce, rispetto allo svolgersi sul piano operativo della libertà organizzativa di tutte le altre Confessioni religiose, l'intangibilità della sovranità ed indipendenza dello Stato nel suo proprio ordine. La demarcazione dei rispettivi ambiti di competenza, dello Stato e delle Confessioni, avviene direttamente al livello della Legge fondamentale, non potendosi evidentemente considerare il limite dell'« ordinamento giuridico italiano », di cui è fatta menzione nel secondo comma dell'art. 8 Cost., come equivalente ad un richiamo di tutto l'insieme delle norme giuridiche cogenti emanate (o da emanarsi) dal legislatore statale. Solo le norme che trovano diretto fondamento in valori costituzionali, o costituzionalmente rilevanti, rappresentano concretizzazioni dell'« ordinamento giuridico italiano » capaci di controbilanciare l'« ordinamento giuridico della Confessione » nei suoi

---

<sup>16</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, voce *Fonti del diritto ecclesiastico*, cit., p. 460 e gli scritti ivi richiamati nelle note.

<sup>17</sup> Nel senso che la norma del secondo comma dell'art. 8 Cost., non riguarda direttamente la fase di elaborazione degli statuti confessionali, ma « considera l'organizzazione delle confessioni nel suo momento dinamico, nel suo svolgersi e realizzarsi autoritativamente in conformità alle norme dell'ordinamento confessionale nei confronti dei componenti », v. G. CASUSCELLI, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Milano, 1974, p. 217 ss. (la citazione si trova a p. 220). L'esattezza della tesi è confermata dalla formulazione letterale della norma in esame, il cui articolo determinativo « i », che precede il riferimento agli « statuti », sembra alludere a documenti normativi *già esistenti* e non in fase di preparazione (pone pure l'accento sull'« uso del sostantivo “statuti” preceduto dall'articolo determinativo, oltre che dal pronome attributivo », al fine però di riconoscere agli statuti stessi la natura di elementi essenziali delle Confessioni, C. MIRABELLI, *L'appartenenza confessionale*, Padova, 1975, p. 138). Sul piano teorico, non si saprebbe del resto come conciliare l'asserito riconoscimento costituzionale della natura di ordinamenti giuridici originari delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica, organizzate come tali, e la parimenti asserita proclamazione della libertà delle medesime *di darsi* norme e schemi organizzativi solo entro i limiti del non contrasto con l'insieme delle norme cogenti dell'ordinamento statale. Cfr., sul punto, S. BERLINGÒ, voce *Fonti del diritto ecclesiastico*, cit., p. 461, secondo il quale l'assunto che vorrebbe continuare a riservare allo Stato la predeterminazione, sia pure solo nei tratti fondamentali, dei modelli organizzativi delle Confessioni riconosciute come ordinamenti originari, « si rivelerebbe intrinsecamente contraddittorio ove si condividesse l'opinione — del tutto plausibile — che un ordinamento può considerarsi non derivato (ed originario) solo quando le sue norme di organizzazione non risultano modellate su quelle di altri ordinamenti ».

concreti svolgimenti operativi fondati sul più volte richiamato valore costituzionale dell'autonomia organizzativa del gruppo<sup>18</sup>.

Ne deriva, in forza della « riserva » costituzionale « di competenza » di cui al secondo comma dell'art. 8 cit.<sup>19</sup>, che in nessun caso lo Stato può sostituirsi alla Confessione per imporre ad essa un principio o una regola organizzativa diversa da quelle (formalizzate nei suoi « propri » statuti) autonomamente e liberamente prescelte; tuttavia, gli svolgimenti dell'autonomia confessionale non possono trovare concreta realizzazione sempre e incondizionatamente, perché in ogni caso non devono porsi in contrasto, nel senso già illustrato, con l'ordinamento giuridico italiano.

4. Può ragionevolmente affermarsi che l'ordinamento statale guardi al potere disciplinare delle Confessioni religiose quale tipica forma di estrinsecazione della loro autonomia, che rinvia, come si è visto, al principio costituzionale della distinzione degli « ordini », prima richiamato. Tuttavia, i limiti di rilevanza, nella sfera civile, dell'« ordine » proprio delle chiese — desumibili, come pure si è visto, dagli stessi richiamati principi costituzionali che si occupano in modo specifico della condizione giuridica di tali gruppi — e l'incondizionato impegno della Repubblica a garantire i « diritti inviolabili dell'uomo » all'interno di tutte le « formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » (art. 2 Cost.), escluderebbero in radice l'attendibilità delle tesi che volessero sostenere, di fronte all'atto di esercizio del potere disciplinare da parte degli organismi religiosi, l'inesistenza di qualsiasi spazio di intervento per i poteri sovrani dello Stato.

È per altro pure corretto ipotizzare che l'autonomia delle Confessioni religiose, risultando costituzionalmente garantita in termini di distinzione e separazione di « ordini », abbia più forte rilievo della posizione di indipendenza e libertà assicurata dall'ordinamento civile alle altre formazioni sociali. Essa, pertanto, potrebbe richiedere che l'esercizio dei poteri sovrani dello Stato, a tutela dei diritti dell'individuo colpito da sanzioni disciplinari, avvenga secondo modalità del tutto particolari, idonee ad assicurare, anche all'interno di tali gruppi, l'ineludibile tutela di diritti « fondamentali », senza comprometterne, però, l'intangibilità dell'ordine di competenza.

In sintesi: all'interno delle Confessioni, come all'interno delle altre formazioni sociali, deve essere assicurata al singolo la tutela dei suoi diritti inviolabili; a differenza delle semplici associazioni, però, nell'ambito dei gruppi con finalità di religione, la predetta tutela deve realizzarsi secondo modalità compatibili col principio di distinzione degli ordini, dello Stato e delle Chiese. Per queste ultime opera, dunque, una peculiare intersezione di piani di tutela, che non può essere elusa né in nome di una pretesa assoluta « incomunicabilità » della relativa struttura con gli schemi organizzativi e il regime normativo delle altre formazioni sociali, né in nome di un parimenti improponibile totale suo appiattimento in essi. Tali regole possono ritenersi applicabili ai casi di intervento del giudice a tutela del fedele colpito da sanzioni disciplinari, compresa l'espulsione.

Sembra confermare la correttezza delle precedenti argomentazioni, l'esito delle vicende normative che hanno riguardato, in sede di riforma dei Patti tra Stato e Chiesa del 1929, la sopra richiamata disposizione dell'art. 23, cpv., del Trattato lateranense.

È noto che il punto 2, lett. d), del Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, ha introdotto una sorta di « precisazione », con cui la Santa Sede si è dichiarata « d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei

---

<sup>18</sup> Cfr. Corte cost., sent. 14-21 gennaio 1988, n. 43, in *Quad. dir. pol. ecl.*, 1989/1, p. 352 s., nel cui testo si legge che l'espressione dell'art. 8 Cost., relativa al limite del non contrasto con l'« ordinamento giuridico italiano », « si può intendere riferita... solo ai principi fondamentali dell'ordinamento stesso e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative » (p. 353).

<sup>19</sup> A proposito della garanzia di cui al secondo comma dell'art. 8 Cost., parla di una « riserva di statuto » come riserva costituzionale di competenza, S. BERLINGÒ, voce *Fonti del diritto ecclesiastico*, cit., p. 462.

provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani»<sup>20</sup>. Risulta così affermato, anche con riguardo allo svolgimento della vita organizzativa della Chiesa cattolica, il principio della necessaria tutela, nell'ordinamento civile, dei diritti fondamentali del singolo; e, nel contempo, è ribadita l'intangibilità dell'autonomia dell'ordinamento canonico. I poteri sovrani dello Stato, a tutela dei diritti del singolo, non sono, dunque, elisi neppure quando il provvedimento disciplinare colpisca un soggetto con un particolare legame di appartenenza qualificata alla Confessione e rispetto al quale, quindi, il gruppo ha ogni titolo per rivendicare la sua piena libertà di « organizzarsi ».

5. Con la « precisazione » di cui al già menzionato punto 2, lett. c), del Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, la Chiesa accetta, dunque, il principio che l'applicazione dell'art. 23, cpv., del Trattato lateranense non può comportare il sacrificio di ogni forma di tutela, nell'ordine civile, dei diritti fondamentali del singolo. Non si apre, per altro, indiscriminatamente a qualsiasi forma di tutela di tali diritti, ma si accettano solo quelle che in ogni caso non comportino alcun pregiudizio per l'autonomia dell'ordinamento canonico. In tal modo, ci si è incaricati di individuare speciali modalità di attuazione di un fondamentale principio costituzionale (quello della necessaria tutela dei diritti inviolabili dell'uomo anche all'interno delle formazioni sociali), escludendo, nei confronti delle sentenze e dei provvedimenti ecclesiastici concernenti materie spirituali o disciplinari, la legittimità dell'esercizio di poteri sovrani dello Stato invasivi dell'ordine proprio della Chiesa.

Una logica analoga dovrebbe essere sottesa alle più sopra richiamate disposizioni delle Intese stipulate dallo Stato con talune Confessioni diverse dalla cattolica, e ciò indipendentemente dalla presenza, in esse, dell'esplicito richiamo ai « diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione » (art. 2, secondo comma, leggi n. 516 e n. 517 del 1988; art. 3, secondo comma, l. n. 520 del 1995), in qualche caso sostituito da un più generico riferimento ai « diritti di libertà garantiti dalla Costituzione » (art. 2 l. n. 116 del 1995). Il divieto di « ingerenza statale » negli atti in materia disciplinare e spirituale o nella « giurisdizione in materia ecclesiastica » (art. 2, secondo comma, l. n. 449 del 1984), *in caso di concorrente esigenza di tutela di un diritto fondamentale del singolo fedele o aderente*, non ha altro significato della riaffermata intangibilità dell'autonomia della Confessione e della sua indipendenza nel proprio « ordine ».

Non siamo in presenza, si badi, di previsioni normative del tutto inutili, come potrebbe pure ritenersi, ove si rimarcasse il loro (presunto) carattere meramente ricognitivo di principi costituzionali che non richiedono, per spiegare i loro effetti, ulteriori specificazioni o concretizzazioni da parte di fonti normative subordinate alla Legge fondamentale. La stessa astratta esigenza del temperamento dell'autonomia delle Confessioni religiose e della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo all'interno delle formazioni sociali, potrebbe essere anch'essa considerata come un dato emergente direttamente al livello di Legge fondamentale, quale via obbligata per la irrinunciabile concomitante attuazione dei due diversi principi costituzionali che li contemplano. Va pure ricordato che la norma di cui al punto 2, lett. c), del Protocollo addizionale non ebbe una reale e sostanziale portata innovativa all'interno dell'ordinamento statale. Essa, infatti, consacrò ufficialmente l'indirizzo interpretativo della norma contenuta nell'art. 23, cpv., del Trattato lateranense, che aveva già ricevuto il più consistente seguito<sup>21</sup>.

In ogni caso, le disposizioni prima richiamate, concernenti la libertà di esercizio del potere disciplinare delle Confessioni religiose, pur presentandosi come semplici specificazioni delle norme di cui al primo comma dell'art. 7 e al secondo comma dell'art. 8 della Costituzione,

---

<sup>20</sup> In S. BERLINGÒ-G. CASUSCELLI, *Codice*, cit., p. 543.

<sup>21</sup> Cfr. C. CARDIA, *Rilevanza civile delle sentenze e dei provvedimenti ecclesiastici di cui all'art. 23 cpv. del Trattato lateranense*, in AA.VV., *Studi per la revisione del Concordato*, Padova, 1970, p. 349 ss.



contribuiscono a chiarirne la portata applicativa, con importanti implicazioni e riflessi di ordine sistematico<sup>22</sup>. Inoltre, per il caso in cui il valore dell'autonomia confessionale, garantito da tali norme, entri in conflitto con il principio della tutela dei diritti individuali all'interno delle formazioni sociali, esse offrono all'interprete qualche parametro, da utilizzare come criterio di composizione (e cioè, ammissibilità della tutela dei diritti inviolabili, senza ingerenza sull'atto in materia disciplinare o spirituale), destinato evidentemente ad operare in termini più concreti della semplice riconosciuta esigenza del bilanciamento di diversi principi costituzionali.

Resta tuttavia da sottolineare che le stesse norme, proprio in quanto specificazioni del richiamato principio costituzionale della distinzione degli « ordini », troverebbero più conveniente sistemazione — ipotizzando un futuro assetto del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico più coerente di quello attuale — in una legge unilaterale dello Stato avente validità generale, che fosse cioè applicabile a tutte le Confessioni. La loro attuale inclusione in testi concordati con le rappresentanze delle singole denominazioni religiose, le fa invece impropriamente apparire come altrettante specificazioni di disciplina della libertà religiosa, legate a particolari esigenze dei singoli gruppi.

6. È utile a questo punto soffermarsi sul profilo riguardante l'*efficacia civile* del provvedimento disciplinare, che è oggetto di specifica considerazione nell'art. 23, cpv., del Trattato lateranense. In tale disposizione si sancisce, infatti, la regola della « piena efficacia, anche a tutti gli effetti civili » dei provvedimenti in esame, quando essi siano « ufficialmente comunicati alle autorità civili ». Le norme delle Intese, prima ricordate, di regola, prescindono del tutto dal regolare tale aspetto, o addirittura, in qualche caso (art. 2, terzo comma, l. n. 449 del 1984), contengono una regolamentazione di segno puramente « negativo », preoccupandosi di dichiarare il rifiuto, da parte della Confessione, della collaborazione degli organi statali « per l'esecuzione » dei provvedimenti disciplinari. Occorre, quindi, domandarsi se, relativamente al profilo in esame, vi sia una reale diversità di contenuto tra le norme richiamate, o se, al contrario, nonostante la evidente differenza di formulazione, il loro significato e la loro portata non siano in pratica le stesse.

Per dare risposta a tale interrogativo può essere utile, per un verso, guardare alla ragione di fondo cui appariva originariamente ispirata la disposizione dell'art. 23 cpv. del Trattato lateranense e, per altro verso, ricostruire la peculiare genesi della norma contenuta nell'Intesa valdese sul rifiuto del c.d. « braccio secolare ». Può sin da ora anticiparsi che le altre disposizioni delle Intese in materia di esercizio del potere disciplinare, come le più generiche garanzie concordate riguardanti la libertà della giurisdizione ecclesiastica, ribadite nella stessa Intesa con la Chiesa valdese, rappresentano una sorta di soluzione intermedia o di ragionevole compromesso tra due visioni o logiche antitetiche, entrambe, e sia pure in senso assai diverso, non componibili in modo soddisfacente col principio costituzionale della distinzione degli « ordini ».

Come si è già accennato, l'art. 23, cpv., del Trattato, nel suo significato probabilmente più autentico — rispecchiato e, anzi, rilanciato dalle ormai superate interpretazioni estreme di cui si è già dato conto più sopra — sembrava consentire alla Chiesa l'automatico e incondizionato raccordo degli effetti civili all'atto disciplinare ecclesiastico, realizzandosi, in tal modo, una sorta di proiezione delle conseguenze dell'atto medesimo, *con le caratteristiche rivestite in ambito confessionale*, nella sfera propria dell'ordinamento statale. Altre disposizioni apparivano sostanzialmente ispirate

---

<sup>22</sup> Parla della esplicitazione di un principio che rappresenta un corollario del riconoscimento costituzionale dell'autonomia confessionale, N. COLAIANNI, *Sull'ammissibilità e i limiti del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti spirituali e disciplinari delle autorità confessionali* (Parere pro veritate), in [www.olir.it](http://www.olir.it) (gennaio 2005).

alla stessa logica, e in particolare il famoso art. 5, terzo comma, del Concordato, relativo ai sacerdoti apostati o irretiti da censura<sup>23</sup>.

Con riguardo alla disposizione contenuta nell'Intesa con la Chiesa valdese — il cui campo di applicazione non è limitato all'ambito dell'appartenenza confessionale qualificata — non a caso si è ritenuto di poterne ricostruire il senso contrapponendola alla disciplina del cosiddetto « braccio secolare » ancora dettata dal Concordato del 1929, rispetto alla quale intenderebbe porsi come soluzione di carattere alternativo<sup>24</sup>.

Tuttavia, l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale riguardante il predetto art. 23, ha evidenziato che potrebbe ritenersi ammissibile l'efficacia o l'esecutività civile del provvedimento disciplinare, nel senso già illustrato, ossia con le caratteristiche intrinseche ad esso proprie, « solo se si sacrificasse totalmente il principio di indipendenza e di sovranità dei due ordini, civile e religioso »<sup>25</sup>. Una interpretazione conforme a quel principio, gli ricollega, piuttosto, in termini molto più contenuti, l'unico effetto della « automatica risoluzione dei rapporti civili che si fondavano sulle preesistenti qualifiche canoniche, le quali operavano quali veri e propri presupposti »<sup>26</sup>.

Rispetto ad un quadro così definito, la disposizione dell'Intesa valdese non aggiunge e soprattutto non toglie nulla. Vigendo, infatti, il principio costituzionale di distinzione degli ordini, pare incontestabile che la Confessione avrebbe la possibilità di avvalersi, « per l'esecuzione » di provvedimenti adottati in materia disciplinare o spirituale, degli organi dello Stato, solo se ci fosse un esplicito impegno statale in tal senso, non rintracciabile nella legislazione attualmente in vigore. Né, allo stato, è presumibile che un impegno di tal genere venga ad essere introdotto nel nostro ordinamento con una futura normativa generale riguardante la libertà religiosa e la condizione di tutte le Confessioni, rispetto alla quale in tal caso la disposizione in esame potrebbe svolgere una utile funzione derogatoria.

Dalla comprensibile necessità logica di riconoscere alle norme come quella in esame una qualche portata pratica, si potrebbe essere pericolosamente indotti a proporre interpretazioni estensive, per altri versi discutibili in quanto da ritenere estranee alla volontà e alle reali intenzioni della Confessione: come quella favorevole ad ipotizzare una portata dell'art. 2, comma 3°, cit. estesa non solo alle ipotetiche forme di cooperazione statale nell'« esecuzione » *dei provvedimenti* confessionali, ma anche a quella che venisse richiesta, sulla base del diritto comune dello Stato, in ordine alle *conseguenze civili* che l'esecuzione del provvedimento può produrre, quando faccia venir meno, nell'ordinamento statale, la stessa peculiare qualifica del soggetto legata ad un *presupposto confessionale* ormai non più esistente<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> Si veda altresì, oltre al già ricordato art. 1, comma 1°, secondo inciso, l'art. 29, comma 2°, lett. *i*, del Conc. (« L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali sia stato interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, è vietato e punito colle stesse sanzioni e pene, colle quali è vietato e punito l'uso della divisa militare »), da ritenere misura difensiva della Chiesa « per la sua inserzione nel Concordato, cioè per il fatto che la norma, che in sé potrebbe sussistere come norma a tutela della buona fede del pubblico, assurge a promessa fatta alla Chiesa »: A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*<sup>4</sup>, Milano, 1975, p. 185.

<sup>24</sup> In tal senso G. LONG, *Le confessioni religiose « diverse dalla cattolica ». Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Bologna, 1991, p. 100. Il carattere alternativo in questione emerge solo dal confronto con la richiamata disciplina del braccio secolare contenuta nel Concordato del 1929, mentre è probabile che non si sarebbe avvertita l'esigenza di includere nell'Intesa valdese una norma con un tale « sapore polemico » (G. LONG, *ibidem*) se non si fosse verificata la nota contestualità della trattativa per la stipula dell'Intesa con quella per la revisione del Concordato.

<sup>25</sup> Così C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, 1996, p. 306.

<sup>26</sup> Così C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 307.

<sup>27</sup> V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche. I contenuti*<sup>2</sup>, Torino, 1996, p. 174, si chiede se rientri fra i provvedimenti in materia disciplinare e spirituale « anche l'eventuale ricorso alla forza pubblica o alla magistratura italiana per liberare un immobile, destinato al culto, da un'arbitraria occupazione da parte di dissenzienti ».

Pertanto, nonostante la differenza di formulazione delle norme in esame, unica sembra essere la portata *in positivo* delle stesse: far venir meno, anche nell'ordinamento statale, il presupposto, normalmente rimesso alla sfera dell'autonomia confessionale, cui le leggi civili subordinano la titolarità o l'efficacia di determinate situazioni giuridiche. Il caso emblematico è rappresentato dalla titolarità delle situazioni normative attribuite dalla legge statale a coloro che rivestono un ruolo confessionale qualificato, e in particolare la qualifica di « ministro di culto ». Tuttavia, la stessa peculiare rilevanza è prodotta anche con riguardo alla appartenenza confessionale non qualificata, e quindi relativamente alla qualità di semplice « fedele » o aderente al gruppo. È stato del resto opportunamente chiarito che il profilo sostanziale dell'appartenenza confessionale comprende, oltre ad un elemento « volontaristico-personale », uno « normativo-confessionale », affidato cioè alla disciplina dell'organizzazione interna del gruppo<sup>28</sup>.

Tale tipo di efficacia, vale la pena di aggiungere, deve essere riconosciuta anche alle norme delle Intese che, come si è visto, apparentemente non toccano affatto il profilo relativo alla rilevanza civile del provvedimento disciplinare, limitandosi a sancire un semplice divieto di ingerenza da parte dello Stato nell'attività del gruppo. Non pare, infatti, suscettibile di assumere conseguenze pratiche rilevanti la tesi, pure di recente e autorevolmente ribadita, secondo cui, dal momento che « nelle intese con le varie confessioni religiose diverse dalla cattolica non vi sono norme analoghe a quella dell'art. 23 cpv. del Trattato..., i provvedimenti disciplinari emessi da una di queste non hanno effetto coattivo nel diritto dello Stato »<sup>29</sup>. Sembra in tal modo alludersi a profili legati all'esecutività diretta del provvedimento, che sono ormai ritenuti non riconducibili alla portata applicativa della stessa previsione dettata dal Trattato lateranense<sup>30</sup>. Poco plausibili sembrano altresì alcuni orientamenti della giurisprudenza, che configurano l'azione disciplinare (nel caso di specie attinente alla sospensione di un pastore delle Assemblee di Dio in Italia) come « atto meramente interno ad una confessione », insuscettibile, pertanto, di assumere « rilievo alcuno per l'ordinamento italiano »<sup>31</sup>. Non si è mancato di manifestare, al riguardo, alcune fondate perplessità, negandosi che l'autonomia di una Confessione religiosa possa essere « intesa nel duplice senso di non ingerenza dello Stato negli affari interni della confessione medesima, e di irrilevanza dei medesimi atti per l'ordinamento giuridico italiano », quanto meno nei casi in cui la semplice appartenenza confessionale del soggetto o l'« esercizio da parte di questi di funzioni annesse a qualifiche attribuitegli dagli statuti della confessione », « pur non essendo la fonte diretta di una determinata situazione giuridica », ne siano tuttavia « il presupposto di fatto »<sup>32</sup>.

Risulta così confermato il quadro complessivo delineato più sopra, in ordine alla peculiare forma di rilevanza civile del provvedimento disciplinare.

---

<sup>28</sup> Cfr. C. MIRABELLI, *op. cit.*, p. 244 ss.

<sup>29</sup> Così F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*<sup>9</sup>, Bologna, 2003, p. 220.

<sup>30</sup> Lo stesso Autore aveva appena affermato che la « libertà e l'autonomia riconosciuta dallo Stato alle confessioni religiose, sia in forza della Costituzione (art. 7 e 8), sia in base agli Accordi e alle Intese da questa previsti, importa che, nel rispetto dei... limiti della legge penale, dei diritti fondamentali e del diritto di difesa, rientrino del tutto nella giurisdizione delle confessioni religiose i provvedimenti a carattere spirituale o disciplinare riguardanti il governo dei fedeli. Così, l'esclusione di uno degli appartenenti dalla comunità, deliberata in base allo statuto della confessione, ha efficacia senza che sia esperibile alcuna ingerenza dello Stato: si tratta di casi rispetto ai quali sussiste il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana »: F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 219.

<sup>31</sup> Così Trib. Foggia, ord. 17 maggio 1996, in *Dir. eccl.*, 1996, II, p. 299 s. e Pret. Foggia, ord. 1° aprile 1996, *ivi*, p. 300, che nega qualsiasi rilievo del provvedimento di sospensione dal ministero, riguardando « rapporti connessi a problemi di organizzazione interna ». Su tali pronunzie v. il commento di A. BETTETINI, *Autonomia statutaria e rilevanza civile dei provvedimenti disciplinari emanati da una confessione religiosa*, *ivi*, p. 300 ss.

<sup>32</sup> Così A. BETTETINI, *Autonomia*, cit., p. 302 ss., il quale, per altro, afferma che non trova « spazio il conferimento di una efficacia civile diretta ad un atto disciplinare emanato da una confessione religiosa diversa dalla cattolica come le ADI, per la mancanza comunque nella legge di approvazione dell'intesa di una norma analoga all'art. 23 cpv. del Trattato »: *ibidem*, p. 304.

7. L'efficacia *in positivo* del provvedimento sanzionatorio (suscettibile di essere così rappresentata in quanto incidente su *preesistenti* situazioni giuridiche regolate dal diritto statale) è, come accennato, conseguenza indiretta della riconducibilità all'«ordine» della Confessione della titolarità e dell'esercizio del potere disciplinare. Occorre ora fare un passo indietro, per valutare la *rilevanza intrinseca* del provvedimento medesimo in rapporto (diretto) all'esercizio dei poteri sovrani dello Stato, e, più precisamente, in rapporto alla eventuale possibilità di intervento del giudice a tutela dei diritti del fedele destinatario della misura sanzionatoria, compresa l'espulsione dal gruppo. Non sarà, per il momento, approfondito l'ulteriore profilo concernente l'eventualità che l'atto disciplinare, manifestazione dell'autonomia riconosciuta alla Confessione nel proprio ordine, possa integrare gli elementi di una fattispecie *nuova*, regolata (in maniera del tutto autonoma e indipendente da ogni determinazione confessionale) dal diritto dello Stato. In questo caso si ha ancora una volta una forma di rilevanza non diretta dell'atto e altresì del tutto svincolata dalle sue caratteristiche intrinseche.

Pare potersi senz'altro affermare che il divieto di ingerenza dello Stato nell'atto disciplinare della Confessione — per come risulta ribadito dalle norme bilaterali prima ricordate — si traduca immediatamente nell'*inammissibilità di qualsiasi sindacato da parte del giudice rivolto, sulla base di valutazioni di merito o di semplice legittimità, all'adozione, parimenti inammissibile, di una qualsiasi misura astrattamente idonea ad incidere sull'efficacia intrinseca dell'atto medesimo* (sospensione cautelare, inibitoria, annullamento o, secondo la terminologia talora usata dalla giurisprudenza, accertamento della inesistenza o declaratoria della nullità, revoca o caducazione).

Anche se l'attività disciplinare sia posta in essere secondo modalità tali da non garantire la piena salvaguardia dei diritti fondamentali riconosciuti ai consociati dalla Costituzione, e indipendentemente dal puntuale rispetto delle norme interne al gruppo che ne disciplinano le procedure o determinati profili di merito, il giudice non ha la possibilità di *intervenire direttamente sul provvedimento sanzionatorio*. La Confessione deve, anzi, ritenersi pienamente libera (nel proprio ordine) di adottare misure di tale tipo nei confronti dei fedeli, senza temere gli effetti di anacronistiche forme di «appello per abuso», esse stesse incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento. Risulta così fissata, al livello di accordi bilaterali tra Stato e Confessioni, una regola praticamente opposta a quella sancita dall'art. 24 c.c., per l'ipotesi dell'«esclusione» dell'associato, ossia il difetto di giurisdizione dell'autorità italiana circa la sospensione o l'annullamento della deliberazione adottata dagli organi del gruppo. Ne deriva l'impossibilità per il giudice di paralizzare la stessa *efficacia* indiretta dell'atto su tutte le situazioni giuridiche che sono autonomamente disciplinate dal diritto statale con rinvio di presupposizione al diritto della Confessione<sup>33</sup>. Non sarà possibile, ad esempio, ottenere dal giudice alcuna pronunzia che valga ad assicurare al soggetto, colpito da provvedimento disciplinare di revoca o di dimissioni, la titolarità della qualifica civilistica di «ministro di culto», così come non sarà possibile disporre la riammissione coattiva del fedele allontanato dal gruppo: egli non potrà mai ottenere l'esecuzione specifica della sua pretesa di fare parte di una determinata Confessione contro le determinazioni delle rispettive autorità religiose.

Sulla stessa linea delle considerazioni esposte si muove la giurisprudenza della Cassazione, che ha ritenuto precluso ogni sindacato sul provvedimento di espulsione dalla Chiesa avventista

---

<sup>33</sup> Non appare, dunque, ineccepibile, almeno dal punto di vista formale, la stessa norma del punto 2, lett. d), del Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, tra Stato e Chiesa cattolica, nella parte in cui gli «effetti civili» delle sentenze e dei provvedimenti ecclesiastici sembrerebbero subordinati al rispetto dei «diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani». In realtà, dovendo restare in ogni caso impregiudicato l'ordinamento canonico (com'è espressamente ribadito dalla stessa disposizione), il provvedimento disciplinare (che si assume non in armonia con i diritti garantiti dalla Costituzione) produrrà sempre i suoi effetti in quell'ordinamento, facendo ad es. venire meno un peculiare legame di appartenenza qualificata, con riflessi immediati sulle situazioni giuridiche regolate dal diritto statale *sul presupposto* della permanenza di quella particolare condizione che non esiste più nella concreta realtà della Confessione.

del 7° giorno, irrogato a un membro della comunità « dai legittimi organi rappresentativi »<sup>34</sup>. La Suprema Corte precisa che, avendo la Repubblica italiana riconosciuto alla predetta Confessione, nell'Intesa approvata con legge n. 516 del 1988, la « piena autonomia (ovvero la “non ingerenza statale”), in ossequio all'art. 8 cost., in materia organizzativa comunitaria e specificamente in materia “disciplinare e spirituale”, ogni possibilità di sindacato dell'autorità giudiziaria italiana nella dedotta materia si palesa precluso ». Il provvedimento disciplinare è irrogato al membro del gruppo « *uti fidelis* e non già *uti civis* (non si è trattato indubbiamente di un licenziamento), per cui *in subiecta materia* (religioso-disciplinare) non è consentito al giudice dello Stato di superare, ai fini di una eventuale indagine in ordine alla legittimità e ritualità del provvedimento emesso nell'ambito dell'ordinamento “interno” della Chiesa Avventista, la barriera posta dal principio di “diritto esterno” di non ingerenza, sancito dalla legge n. 516 », che, inoltre, all'art. 36, dichiara esplicitamente abrogata ogni norma con essa contrastante<sup>35</sup>. Lo stesso tipo di argomentazione, tratta dalla norma dell'art. 2 dell'Intesa, indusse il giudice d'appello — nel riformare la decisione del primo grado di giudizio, che aveva ritenuto ammissibile la domanda volta alla declaratoria di nullità della deliberazione di espulsione — ad escludere la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in ordine a controversie « prive di carattere patrimoniale » e concernenti atti o provvedimenti di natura disciplinare emanati « nell'ambito dell'organizzazione religiosa e destinati a spiegare effetti solo in tale ambito »<sup>36</sup>.

A rigore di logica, e sia pure argomentando *a contrario*, il quadro appena ricostruito sulla base delle speciali disposizioni concordate tra Stato e talune Confessioni, non è affatto ignorato o disatteso dal provvedimento cautelare reso dal giudice unico del Tribunale di Bari (Sez. distaccata di Bitonto), il 1° giugno 2004<sup>37</sup>, che ha sospeso (*ex artt.* 23 e 24 c.c.) l'esecuzione di una delibera di espulsione pronunciata dall'assemblea della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova. È vero, infatti, che il giudice ha ritenuto pienamente ammissibile il sindacato sulla *forma* del provvedimento di « disassociazione o espulsione », il quale dovrebbe in ogni caso « fare salvo, sulla base del principio generale dell'ordinamento sul “giusto processo”, il diritto alla piena difesa dell'incolpato ed il rispetto degli adempimenti procedurali previsti dallo statuto ». Tuttavia, a tale tipo di decisione egli perviene muovendo dal dato della mancata approvazione (e della conseguente non entrata in vigore) dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova del 20 marzo 2000, facendo ipotizzare che il contenuto della decisione sarebbe stato diverso, ove non mancasse tale presupposto, e fosse quindi applicabile il secondo comma dell'art. 1 della medesima Intesa, secondo cui la « Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che... gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale »<sup>38</sup>.

A un diverso ordine di considerazioni sembra essersi rifatto, in sede di decisione del reclamo proposto dalla Congregazione, il Tribunale di Bari, che — pur contestando, nel caso di specie, la fondatezza del provvedimento cautelare del giudice, di cui viene infatti disposta la revoca — reputa tuttavia doveroso verificare, « persino quando siano intercorse, tra la confessione religiosa e lo Stato, intese che sembrano escludere — in apparenza — ogni potere d'ingerenza e di sindacato dell'attività disciplinare », il rispetto del fondamentale principio del giusto

---

<sup>34</sup> Cass. civ., sez. un., 27 maggio 1994, n. 5213, in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 2127 ss., con commento di F. FINOCCHIARO, *Un aspetto pratico della « laicità » dello Stato: il difetto di giurisdizione nei confronti degli statuti e delle deliberazioni delle confessioni religiose in materia spirituale o dottrinale*.

<sup>35</sup> Cass. 27 maggio 1994, cit. p. 2130.

<sup>36</sup> App. Bologna, 14 novembre 1991, in *Dir. eccl.*, 1995, II, p. 338 ss., che ha conseguentemente escluso il sindacato dell'atto disciplinare anche al solo fine di verificare la legittimità del procedimento di espulsione alla luce delle norme statutarie. *Ivi*, a p. 341 ss., si legge altresì la sentenza annullata (Trib. Forlì, 7 maggio 1988), che aveva invece dichiarato (prima dell'entrata in vigore della legge n. 516) ammissibile tale tipo di controllo.

<sup>37</sup> In *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004/3.

<sup>38</sup> In S. BERLINGÒ-G. CASUSCELLI, *Codice*, cit., p. 784.

procedimento, nonché l'esistenza di un eventuale contrasto tra l'*iter* concretamente adottato dal gruppo e le previsioni statutarie concernenti il procedimento sanzionatorio<sup>39</sup>. Tale tipo di intervento del giudice, secondo la decisione in esame, non sarebbe incompatibile né con i principi costituzionali riguardanti l'autonomia e la libertà delle Confessioni religiose, né con le specifiche garanzie concordate di non ingerenza nella loro attività disciplinare o spirituale, che non possono comportare l'assoluta insindacabilità dell'«autodichia della confessione religiosa in materia sanzionatoria».

La cautela del giudice indotta dalla avvertita esigenza di una piena salvaguardia dell'insieme dei principi fondamentali e irrinunciabili dell'ordinamento, da bilanciare col valore dell'autonomia confessionale, non può essere criticata o censurata; tuttavia, altre ipotesi interpretative possono soddisfare la medesima esigenza di tutela dei diritti del singolo, con un minore sacrificio per la condizione di libertà del gruppo.

8. Si è accennato all'eventualità che l'atto disciplinare non rilevi nell'ordinamento della comunità civile (soltanto) come esercizio di un potere riconducibile all'autonomia riconosciuta alla Confessione nel proprio ordine, ma integri (anche) gli elementi di una fattispecie del tutto nuova, cui il sistema normativo statale ricollega particolari effetti giuridici in maniera del tutto indipendente dalle caratteristiche intrinseche dell'atto stesso. Il caso tipico è quello del provvedimento sanzionatorio concretamente lesivo di beni protetti dalla legge penale dello Stato, quando, ad esempio, la misura adottata dal gruppo esprima o si fondi su giudizi di valore suscettibili di essere valutati come offese alla dignità, all'onore o alla reputazione di chi ne è colpito. In relazione a tali fattispecie si concorda generalmente, nella dottrina e nella giurisprudenza, sull'impossibilità che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice statale, chiamato a « sindacare » l'atto confessionale al fine di verificarne la punibilità ai sensi della legge penale dello Stato.

È indubbio che, nella prospettiva appena delineata, la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, nella misura in cui risulti rappresentata dalla *garanzia offerta dall'ordinamento a beni individuali penalmente protetti*, riceve piena protezione da parte dello Stato *secondo modalità non direttamente invasive dell'autonomia della Confessione*. È vero che la sanzione penale ha una efficacia dissuasiva di determinati comportamenti degli organi del gruppo, non suscettibili, quindi, di essere qualificati, sotto il profilo accennato, come *assolutamente* liberi e non censurabili dai poteri sovrani dello Stato; tuttavia, il giudice non interviene sulle caratteristiche intrinseche del provvedimento e non ne corregge minimamente la rilevanza e l'efficacia nell'«ordine» della Confessione, nel cui ambito continuerà a produrre tutte le conseguenze discendenti dalla sua peculiare natura e funzione. Analoghe modalità di tutela devono essere assicurate per gli altri «diritti fondamentali» concretamente «azionabili» dinanzi al giudice civile in caso di lesione da parte degli organi del gruppo.

Ciò vale anche per il cosiddetto diritto al «giusto processo», o diritto di difesa, di cui molto spesso la giurisprudenza si incarica di verificarne il rispetto (talora alla luce delle sole previsioni statutarie del gruppo, altre volte alla luce di un nucleo ristretto di principi fondamentali vigenti nell'ordinamento statale, altre volte ancora alla luce delle une e degli altri), nel corso del procedimento disciplinare. Pure di fronte all'accertata violazione di tali diritti, l'intervento del giudice all'interno delle formazioni sociali religiose (a differenza di quello all'interno delle associazioni regolate dal codice civile) non può spingersi fino alla caducazione della misura sanzionatoria adottata, determinando, ad esempio, la riammissione coattiva del fedele espulso. Anche le norme procedurali, in certo senso, al pari delle norme sostanziali di merito (corrispondenti ai precetti religiosi di condotta), possono essere ricondotti all'«ordine» della

---

<sup>39</sup> Trib. Bari, sez. IV civ., 6 dicembre 2004, ined.

Confessione, su cui il giudice statale non può intervenire per esercitare direttamente i propri poteri.

Evidentemente diverso da un inammissibile intervento «invasivo», sarebbe quello che si realizzasse mediante una sorta di accertamento incidentale della legittimità dell'*iter* sanzionatorio (magari condotto alla luce di generali criteri o parametri di diligenza e di correttezza dell'operato degli organi del gruppo), potendo in tal caso, su di un eventuale esito negativo di tale verifica, trovare fondamento una valutazione di «ingiustizia» del danno concretamente subito dal soggetto, suscettibile di essere fonte di responsabilità alla stregua delle norme generali sull'illecito civile<sup>40</sup>.

A conferma della praticabilità, in linea di principio, di tale forma di tutela, può richiamarsi l'orientamento espresso da qualche pronuncia della Suprema Corte relativamente all'interpretazione dell'art. 23, cpv., del Trattato lateranense, che sembra, per altro, concepirlo come *limite estremo* dell'estensione dei poteri del giudice statale sugli effetti dell'esercizio della giurisdizione ecclesiastica. La Cassazione ha, infatti, negato a un sacerdote, rimosso a seguito di processo canonico, la risarcibilità del danno conseguito al mancato accoglimento della supplica rivolta al Papa per la sua reintegrazione, giungendo tuttavia a tale conclusione solo perché «nell'ordinamento canonico non esiste un diritto in tal senso, trattandosi di provvedimento rimesso alla discrezionalità del Sommo Pontefice e correlativamente nell'ordinamento italiano non esiste un diritto siffatto la cui violazione possa determinare un danno "ingiusto"»<sup>41</sup>.

Si tratta di un indirizzo interpretativo che potrebbe garantire una soluzione equilibrata e soddisfacente del conflitto tra la posizione del singolo individuo e l'autonomia del gruppo, specialmente nei casi in cui l'esercizio del potere disciplinare sia causa di una radicale rottura del rapporto di «appartenenza confessionale», alla cui base deve esserci una libera e spontanea condivisione di esperienze emozionali, ormai, il più delle volte, definitivamente compromessa. Esso, tuttavia, può effettivamente realizzare una tutela pregnante dell'interesse del singolo, a condizione che assuma come parametro per il giudice chiamato a sindacare il provvedimento sanzionatorio della Confessione, oltre alle regole statutarie interne al gruppo (oggetto di implicita condivisione da parte dello stesso fedele o aderente), il rispetto di un «nucleo» veramente essenziale e irrinunciabile di garanzie risultanti dai principi generali dell'ordinamento statale. Il giudice sarebbe così chiamato ad operare un controllo sul procedimento ecclesiastico-disciplinare mettendo a frutto esperienze acquisite, e ampiamente collaudate, in relazione al funzionamento di altri istituti che postulano un analogo atteggiarsi del sistema giuridico statale verso «giurisdizioni» ad esso «estrane» (compresa la stessa giurisdizione ecclesiastica).

Se, dunque, nel caso in esame, non sembrerebbero sussistere particolari ostacoli di ordine tecnico riguardo all'individuazione di un «diritto» pienamente tutelabile nell'ordinamento statale, la cui violazione possa determinare una situazione di «ingiustizia» suscettibile di essere valutata come tale dal giudice, non possono invece essere sottovalutate le incertezze che incontra ogni tentativo volto a dimostrare la presenza di un «danno risarcibile», specie qualora il soggetto colpito da provvedimento disciplinare non vanti alcun rapporto di appartenenza qualificata con il gruppo, ma sia un semplice fedele o adepto<sup>42</sup>. Occorre, tuttavia, ricordare come tenda ormai a

---

<sup>40</sup> Secondo N. COLAIANNI, *Sull'ammissibilità*, cit., invece, il «provvedimento disciplinare in materia religiosa appare... generalmente e strutturalmente inidoneo ad integrare gli estremi del danno ingiusto giustiziabile innanzi agli organi dello Stato» e ciò, «anche sotto il profilo penale».

<sup>41</sup> Così Cass. civ., sez. un., 13 giugno 1989, n. 2853, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1990/1, p. 402 ss. (la citazione è a p. 409). Circa i limiti dei poteri di sindacato dell'autorità giudiziaria consentiti dalla norma dell'art. 23, cpv., del Trattato, la decisione della Corte fa propria la tesi di F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 395 ss. Per i più risalenti (e restrittivi) orientamenti della giurisprudenza, sia consentito il rinvio al mio *Contributo*, cit., p. 80 s. (nelle note).

<sup>42</sup> Qualora il rapporto di appartenenza qualificata sussista, la causa del danno risarcibile può essere più agevolmente individuata nella estinzione, prodotta dalla misura disciplinare, di situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale, tutelate dall'ordinamento civile sul presupposto della permanenza della peculiare qualifica confessionale

consolidarsi, nell'ordinamento civile, la prospettiva di un sempre maggiore ampliamento delle tecniche risarcitorie del « danno alla persona », che vanno gradualmente svincolandosi dagli spazi angusti della rilevanza di profili strettamente patrimonialistici, per approdare a forme sempre più avanzate di protezione della complessiva condizione « esistenziale » dell'individuo — non di rado ricondotte direttamente alla lesione di diritti fondamentali garantiti dal testo costituzionale — con interessanti risvolti sulla stessa sfera delle relazioni private e sociali di carattere religioso<sup>43</sup>. Per tale via, non solo si riuscirebbe ad assicurare un equo e doveroso ristoro delle conseguenze dannose patite dal soggetto cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare in violazione di suoi « diritti fondamentali » — senza che si possa opporre al giudice alcuna pretesa di operare una forma di intervento invasivo della autonomia e dell'indipendenza della Confessione — ma si eserciterebbe, con le medesime garanzie e, dunque, in maniera altrettanto legittima, anche una efficace attività di « prevenzione » dei comportamenti « abusivi » degli organi del gruppo, indotta dalla valenza dissuasiva della minaccia della sanzione civile<sup>44</sup>.

9. La ricostruzione sviluppata nei paragrafi precedenti ha avuto essenzialmente riguardo al regime normativo della categoria delle Confessioni religiose « con intesa », costituita dagli organismi istituzionali che hanno stipulato patti o accordi con lo Stato ai sensi del secondo comma dell'art. 7 e del terzo comma dell'art. 8 Cost. La proposta interpretativa suggerita, in tema di limiti dell'intervento del giudice nelle controversie disciplinari interne alle predette formazioni sociali, ha potuto giovare, per un verso, dell'indubbio riconoscimento, da parte dello Stato, di un loro « ordine » esclusivo di competenza, ai sensi del primo comma dell'art. 7 e del secondo comma dell'art. 8 Cost. (quest'ultimo letto anche alla luce del principio dell'« eguale libertà » di cui al primo comma dell'art. 8 del medesimo testo costituzionale); e, per altro verso, degli espliciti enunciati normativi in tema di attività disciplinare e spirituale contenuti nelle fonti bilaterali più volte richiamate.

Non appena ci si allontani dall'accennata categoria di formazioni sociali religiose, il quadro tracciato appare destinato a complicarsi notevolmente, e ciò almeno sotto due diversi fronti.

Il primo riguarda i casi in cui il provvedimento disciplinare non comporti l'espulsione del fedele dalla Confessione religiosa (dotata del regime giuridico precedentemente illustrato), ma venga adottato nell'ambito di enti (per lo più a carattere associativo) da essa derivati, e strettamente collegati con la relativa struttura organizzativa. Il soggetto continua, pertanto, ad essere riconosciuto dalla Confessione come proprio fedele o adepto, ma, per effetto del provvedimento sanzionatorio, cessa di appartenere a entità associative che sono diretta

---

del soggetto. Cfr. F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 397, il quale si rifà alla perdita o diminuzione « della retribuzione dovuta all'«ecclesiastico» o del mantenimento dovuto al «religioso», quale fatto «lesivo di interessi tipicamente civilistici».

<sup>43</sup> Cfr. M. TIGANO, *L'«assolutezza» del diritto all'istruzione religiosa*, Milano, 2004, p. 115 ss., che traccia l'evoluzione delle varie tipologie di danno da lesione dei diritti di libertà, e individua, nella più recente esperienza giurisprudenziale e dottrinale, la presenza di alcuni « segnali nella direzione di una risarcibilità del danno esistenziale per lesione del diritto inviolabile alla libertà religiosa ».

<sup>44</sup> Non a caso talvolta la giurisprudenza ha individuato, a fondamento della misura cautelare sospensiva della deliberazione di espulsione del fedele, l'« aggravarsi » di « disagi e turbamenti », esasperati anche dalla « sensibilità religiosa dell'appartenente all'associazione confessionale », « non suscettibili di adeguata riparazione *ex post* » (Trib. Bari, 1° giugno 2004, cit.). Il giudice, nel verificare la ricorrenza del requisito del *periculum in mora*, necessario per l'adozione del provvedimento cautelare, sottolinea che, nel caso di specie, « sono direttamente correlate al mantenimento dello *status* di associato le facoltà di esercizio delle pratiche religiose..., la pienezza di rapporti sociali e economici con gli altri aderenti..., e perfino il mantenimento dei vincoli più profondi con i componenti del nucleo familiare, entro cui avverrebbero, in esito alla c.d. disassociazione, innaturali lacerazioni ». Nel senso che, in caso di associazione regolata dal codice civile, l'espulso possa chiedere al giudice, oltre all'annullamento della deliberazione di esclusione, la condanna dell'associazione a risarcire il danno che egli provi di avere subito come conseguenza del provvedimento illegittimo, F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, Vol. I, terza ed., Padova, 1999, p. 247.



espressione della relativa autonomia istituzionale. La rottura del rapporto associativo ha immediate conseguenze su tutte le situazioni giuridiche soggettive, tutelate dall'ordinamento statale sul presupposto della titolarità della qualità di membro dell'associazione (si pensi, ad esempio, al diritto di sepoltura conseguente alla partecipazione ad una confraternita).

A tal fine, anzitutto, possono venire in rilievo le varie tipologie di enti confessionali, a base associativa, qualificabili come *enti ecclesiastici* civilmente riconosciuti ai sensi della normativa bilaterale di settore, che ne delinea i tratti essenziali del regime giuridico. Altre volte si tratta di enti confessionali che ottengono il riconoscimento della personalità giuridica come *enti privati* e dunque ai sensi del codice civile. Altre volte ancora possono venire in considerazione semplici *enti di fatto*, privi cioè di qualsiasi riconoscimento giuridico ai sensi del diritto dello Stato, ma vincolati da stretti legami con le Confessioni istituzionalizzate.

Su di un fronte ulteriore vanno esaminati i casi di esercizio del potere disciplinare posto in essere da parte di gruppi qualificabili come Confessioni religiose, ma che non intrattengono rapporti con lo Stato ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost. (si tratta, secondo una efficace definizione sintetica, di Confessioni « senza intesa »). In un tale contesto, occorre poi ulteriormente distinguere le denominazioni confessionali di cui sono espressione determinati enti, o più complesse strutture organizzative, che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui « culti ammessi », da quelle che sono completamente prive di qualsiasi riconoscimento giuridico e operano come semplici « Confessioni di fatto ».

10. Nel caso degli *enti confessionali*, l'interprete deve confrontarsi con forme strutturali certamente non assimilabili a quelle tipiche delle Confessioni religiose, di cui essi rappresentano piuttosto una sorta di emanazione o articolazione organizzativa.

Naturalmente, la « confessionalità » dell'ente non vale solo a connotarne in modo specifico gli scopi e le attività. Implica, infatti, una conformazione istituzionale più profonda, da riscontrare all'atto della costituzione e durante tutta la permanenza del rapporto associativo, fino al momento dell'estinzione o della eventuale trasformazione. Tale collegamento dell'ente con l'organizzazione confessionale di appartenenza, per determinati profili, ha piena rilevanza civile, trattandosi di realtà soggettiva che ottiene, nel diritto dello Stato, il riconoscimento della personalità giuridica, appunto come ente « ecclesiastico », con una autonomia peculiarmente caratterizzata rispetto al regime comune delle persone giuridiche private. Per il tramite di tale collegamento hanno modo di manifestarsi gli svolgimenti dell'« ordine » della Confessione, senza che, ovviamente, l'ente possa averne uno proprio, vantando piuttosto una piena autonomia nell'esercizio delle « attività di religione o di culto ». Le stesse regole organizzative dell'ente (di norma contenute nell'atto costitutivo e nello statuto) non godono delle medesime garanzie che la Costituzione riconosce agli statuti delle Confessioni religiose: rappresentano, piuttosto, una loro *concretizzazione* o *attuazione*, nei limiti dell'autonomia assicurata alla condizione giuridica dell'ente confessionale dalla disciplina speciale di derivazione bilaterale.

Alla luce di tale peculiare regime giuridico occorre, dunque, affrontare il problema della compatibilità con esso dell'art. 24 c.c. È possibile, cioè, applicare tale disposizione in caso di esclusione, per motivi disciplinari, di un associato da un ente confessionale civilmente riconosciuto?

Si è talora ritenuto in passato — prendendo spunto proprio da una controversa ipotesi di applicabilità ad una confraternita della disposizione in esame — l'assoluta contrarietà, rispetto ai principi peculiari riguardanti gli enti ecclesiastici associativi, di ogni controllo sulla vita interna della persona giuridica che sia esercitato da organi statuali secondo modalità analoghe a quelle previste dal codice civile. La disciplina normativa appena richiamata si collocherebbe « in quella tradizionale prospettiva garantistica per cui tutto ciò che non appartiene all'azione od alla struttura dello Stato e di altri gruppi istituzionalizzati deve modellarsi in modo da presentarsi in

condizioni di difesa verso lo Stato (o l'istituzione) ed i suoi interventi»<sup>45</sup>. Si è, del resto, più di recente osservato che le determinazioni delle norme contenute negli artt. 18-26 c.c. « non offrono specificazioni adeguate — e congrue rispetto alle attese della società ed allo sviluppo dell'ordinamento — dei valori costituzionali, emersi in epoca successiva »<sup>46</sup>.

Qualche Autore, invece, sembra far leva sul principio (sancito, per gli enti cattolici dall'art. 7, n. 3, secondo comma, dell'Accordo 18 febbraio 1984, tra Stato e Chiesa e presente anche, con qualche variante, nelle intese con le altre Confessioni) secondo cui gli enti ecclesiastici possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, ma in tal caso esse « sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività ». Per cui, mentre riguardo alle attività di religione o di culto sembrerebbe non potersi riconoscere rilievo alcuno alla regola sancita dall'art. 24 c.c., riguardo invece alle « attività diverse » — si afferma — non può essere derogato dagli statuti dell'ente, « in materia di esclusione da un'associazione, il principio che tale provvedimento possa essere preso solo per “gravi motivi” e possa essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nel termine di sei mesi dalla comunicazione (art. 24 c.c.) ». La giurisdizione statale, per altro, « potrà esaminare se il procedimento di esclusione sia stato preso in seguito a un giusto procedimento, ma non potrà considerare il merito del provvedimento quando i gravi motivi dell'esclusione siano di carattere religioso »<sup>47</sup>.

Ribadita, quindi, l'insindacabilità in ogni caso del provvedimento disciplinare adottato per motivi religiosi, il giudice potrebbe valutare la « gravità » dei motivi su cui si fonda la misura dell'esclusione dell'associato, quando venga in rilievo un'attività *diversa* da quella di religione o di culto.

Occorre tuttavia rilevare che, dovendo le « attività diverse » risultare sempre « coerenti » con la finalità istituzionale e primaria dell'ente (che è, in modo costitutivo ed essenziale, finalità di religione o di culto)<sup>48</sup>, ove si richiedesse al giudice di compiere il giudizio di proporzionalità sotteso alla valutazione di cui all'art. 24 c.c. proprio con esclusivo riguardo a situazioni o comportamenti privi di qualsiasi valenza religiosa, per definizione non dovrebbero mai ritenersi esistenti i « gravi motivi » atti a giustificare l'adozione della misura disciplinare (salvo, forse, il caso in cui sia lo stesso statuto dell'ente a descrivere determinate situazioni o condotte, estranee all'ambito propriamente religioso, come ostative alla permanenza del vincolo associativo). Non va poi trascurato che la prevista applicabilità all'ente ecclesiastico delle leggi dello Stato concernenti le « attività diverse » deve avvenire nel rispetto della sua struttura e del suo fine costitutivo, sicché anche nello svolgimento di quelle attività, l'ente può legittimamente reclamare quanto meno la tutela di una semplice e generica « tendenza »<sup>49</sup>, destinata a tradursi in un peculiare adeguamento degli istituti e delle norme « di diritto comune ».

Così, ad esempio, la Suprema Corte ha avuto l'occasione di chiarire, in tema di limiti di recesso da una associazione, conseguenti all'assunzione dell'obbligo di farne parte per un tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, c.c., che esso può comportare, senza alcuna violazione della libertà negativa di cui all'art. 18 Cost., il protrarsi, per lo stesso tempo, della durata del vincolo associativo, anche in presenza del dissenso sopravvenuto dell'associato dagli scopi e dalle modalità operative del gruppo. Si aggiunge però che rimane salva la facoltà di

---

<sup>45</sup> Cfr. A. VITALE, *Controlli statuali sulla vita interna delle confraternite?*, in *Dir. e giur.*, 1969, p. 742 ss. (la cit. si legge a p. 746).

<sup>46</sup> Così S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, Bologna, 1992, p. 95.

<sup>47</sup> Sembra potersi ricostruire nei termini di cui al testo il pensiero di F. FINOCCHIARO, *Un aspetto pratico*, cit., p. 2133, di cui sono le frasi riportate tra virgolette.

<sup>48</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *Enti e beni*, cit., p. 163 s.

<sup>49</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *Enti e beni*, cit., p. 164.

recesso *con effetto immediato*, nel caso di organizzazioni di tendenza anche di natura religiosa, allorché l'associato dissenta dalle finalità originariamente condivise<sup>50</sup>.

Gli stessi più recenti sviluppi normativi dell'ordinamento, già richiamati, in tema di disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, sembrano muoversi nella direzione di un ridimensionamento della regola di cui al terzo comma dell'art. 24 c.c., in quanto, pur prescrivendo l'espressa previsione negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, dei « criteri » di esclusione di questi ultimi, non li vincolano affatto ad alcun parametro prestabilito, sicché, com'è stato osservato, « tali organismi sono liberi di fissare come credono detti criteri »<sup>51</sup>.

L'opinione che contesta la possibilità di estendere la regola di cui all'art. 24, terzo comma, c.c., all'ente ecclesiastico sembra poi (almeno quando si tratta di enti della Chiesa cattolica) senz'altro più aderente ai contenuti e allo spirito dell'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984, in materia di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti<sup>52</sup>. In essa, infatti, la Santa Sede e la Repubblica italiana hanno convenuto sul « carattere di specialità » della disciplina bilateralmente convenuta rispetto a quella del codice civile in materia di persone giuridiche, ribadendo l'esigenza del rispetto delle caratteristiche originarie dell'ente stabilite dalle norme del diritto canonico e la conseguente inapplicabilità delle norme « in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private ». Non potendosi richiedere, ad esempio, neppure « il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private », non si vede come potrebbe continuare a parlarsi della inderogabilità da parte delle norme organizzative interne del principio di cui all'art. 24 c.c.

In un contesto complessivo così delineato, sembrano acquistare maggiore coerenza alcune massime enunciate dalla stessa Suprema Corte, secondo cui l'esclusione di ogni possibilità di sindacato da parte del giudice italiano circa i provvedimenti presi dagli organi sociali, e incidenti sul vincolo che lega un associato ad una confraternita avente scopo esclusivo di religione e di culto, dipenderebbe dalle norme concordatarie speciali, espressamente relative o, comunque sia, applicabili a tale peculiare categoria di enti<sup>53</sup>. Infatti, è agevole osservare, per un verso, che la

---

<sup>50</sup> Cfr. Cass. civ., sez. I, 14 maggio 1997, n. 4244, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998/3, p. 778 s.

<sup>51</sup> Così M. BASILE, *Le persone giuridiche*, cit., p. 261.

<sup>52</sup> In S. BERLINGO-G. CASUSCELLI, *Codice*, cit., p. 634 ss.

<sup>53</sup> Cfr., rispettivamente, Cass. civ., sez. un., 10 aprile 1997, n. 3127, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1997/3, p. 938 ss., che, in relazione ad una Confraternita per la quale era stato emanato il decreto di riconoscimento dello scopo esclusivo o prevalente di culto, fa leva sulla disposizione transitoria dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo 18 febbraio 1984 e sull'interpretazione *a contrario* dell'art. 71, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, per sostenere che essa rimane sottratta integralmente (e non per le sole attività di culto, secondo la diversa previsione del primo comma dell'art. 71 cit.), « ad ogni ingerenza degli organi dello Stato, siano essi amministrativi che giurisdizionali », sicché « tutta l'organizzazione e... ogni questione attinente all'esistenza ed alle vicende del vincolo associativo... si sottraggono alla giurisdizione del giudice italiano » e sono rimesse, per effetto della richiamata normativa, « all'esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica » (critica il percorso argomentativo della Corte, insistendo sulla necessità di distinguere tra attività di religione e attività diverse, dovendosi pertanto valutare il « tipo di comportamento della confraternita su cui si domanda il sindacato del giudice ordinario con conseguente negazione della giurisdizione di quest'ultimo solo ove ciò comporti un'abusiva interferenza con la competenza dell'autorità ecclesiastica in materia di attività di religione o di culto », M. FIORINI, *La riserva in favore dell'autorità ecclesiastica è stabilita dagli accordi tra Stato e Santa Sede*, in *Guida al Diritto, Il Sole-24 Ore*, 1997/27, p. 50 s. ); e Cass. civ., sez. un., 18 ottobre 1993, n. 10300, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1994/3, p. 878 ss., con mio commento (*Espulsione di un associato da una confraternita e giurisdizione italiana*, p. 871 ss.), concernente una Confraternita avente anch'essa scopo esclusivo di religione o di culto, rispetto alla quale tuttavia non risultava emanato il relativo decreto di accertamento. In tal caso la Cassazione si rifà alla disposizione dell'art. 10 della legge n. 222, ritenendo rilevante ed efficace, nonostante la dichiarata sottoposizione dell'ente « in tutto » alle leggi civili, la riserva contenuta nella predetta disposizione circa i poteri dell'autorità ecclesiastica « in ordine agli organi statutari ». Secondo i giudici, infatti, in forza della predetta

specificazione operata dalle disposizioni concordatarie relativamente al regime giuridico delle confraternite non sembra introdurre una norma eccezionale, essendo da mettere in relazione alle antiche leggi di trasformazione, le quali avevano sottoposto tale categoria di enti ecclesiastici all'ingerenza dell'autorità civile mediante la loro equiparazione alle istituzioni pubbliche di beneficenza<sup>54</sup>; e, per altro verso, che, se il principio del divieto di sindacato da parte del giudice delle deliberazioni di espulsione adottate dagli organi di tali enti può ricavarsi, come sostenuto dalla Cassazione<sup>55</sup>, dalla clausola di riserva contenuta nell'art. 10 della legge n. 222 del 1985 — relativo, com'è noto, ad una figura di ente *privato* con profili di ecclesiasticità<sup>56</sup> —, bisogna ammettere *a fortiori* la riferibilità dello stesso principio alla categoria dei veri e propri enti ecclesiastici.

Piuttosto, la richiamata giurisprudenza della Cassazione non sembra lasciare aperto alcuno spiraglio attraverso cui possano insinuarsi nell'associazione forme di intervento del giudice a tutela dei diritti fondamentali del socio che si assumono lesi dal provvedimento di espulsione adottato, ad esempio, senza il rispetto di una sia pur minima garanzia di contraddittorio (rispondente del resto anche a canoni generali di diligenza e buona fede esigiti dall'adempimento degli stessi accordi associativi). Occorre ribadire, al riguardo, che il venir meno del vincolo associativo può ripercuotersi sulla titolarità di situazioni giuridiche civili, questa volta essenzialmente a contenuto patrimoniale, la cui tutela nell'ordinamento statale non sembra possa ritenersi completamente esclusa, anche nella forma del risarcimento del danno, sulla base del solo rilievo che si tratta di diritti consequenziali destinati a non incidere « sulla natura dell'ente e, quindi, sulla sua sottoposizione o meno al potere esclusivo dell'autorità ecclesiastica »<sup>57</sup>. Non è, del resto, ipotizzabile riservare a chi è stato espulso da un ente ecclesiastico di natura associativa, una tutela meno intensa di quella che va riconosciuta alle « persone ecclesiastiche o religiose » come conseguenza diretta dell'applicazione della norma di cui al punto 2, lett. *c*), del Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984<sup>58</sup>, dalla quale può altresì ricavarsi indirettamente la vigenza di un principio analogo per il caso in cui il provvedimento disciplinare comporti l'allontanamento del semplice fedele dalla Confessione religiosa di appartenenza.

11. Gli « enti confessionali in senso stretto » possono essere riconosciuti agli effetti civili unicamente come enti ecclesiastici. Il loro legame confessionale è così stretto che essi addirittura « si immedesimano con l'identità dell'istituzione ecclesiastica »<sup>59</sup>. Il fine di religione o di culto,

---

disposizione, qualora si debba valutare un atto emanato dagli organi statutari dell'associazione ecclesiastica « per regolare il vincolo associativo che lega il fedele all'associazione, lo Stato riconosce la esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica, non volendo in alcun modo interferire con l'organizzazione dell'associazione ».

<sup>54</sup> Sulla legislazione relativa alle confraternite succedutasi fino al Concordato del 1929, cfr. G. FERROGLIO, *La condizione giuridica delle confraternite*, Torino, 1931; R. JACUZIO, *Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica*, Torino, 1932, p. 160 ss.

<sup>55</sup> Cass. civ. 18 ottobre 1993, cit.

<sup>56</sup> Per questa definizione cfr. C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 360.

<sup>57</sup> Cfr. Cass. civ., 10 aprile 1997, cit. e i rilievi critici di M. FIORINI, *La riserva*, cit., p. 51, che sottolinea, alla stregua dell'argomentare dei giudici, la mancanza di qualsiasi tutela civile del diritto primario di sepolcro derivante dalla partecipazione ad una confraternita.

<sup>58</sup> Secondo F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 306, nel caso in cui il provvedimento dell'autorità ecclesiastica riguardi l'esclusione di un socio, il difetto di giurisdizione affermato dalla giurisprudenza, se è rilevabile circa i contenuti di merito, « non sembra, invece, che possa essere accertato circa il metodo seguito per emanare il provvedimento, ossia riguardo al procedimento in base al quale il socio sia stato espulso. In proposito la giurisdizione dello Stato non può incontrare un limite, in quanto si tratta di controllare il rispetto, in seno all'associazione, dell'«inalienabile» diritto di difesa. Pensando diversamente, i soci laici delle confraternite sarebbero meno tutelati dei religiosi di cui all'art. 23 cpv. del Trattato... come interpretato dal n. 2 lett. *c* del protocollo addizionale ».

<sup>59</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *Enti e beni*, cit., p. 104 e p. 128, che distingue una categoria di « enti confessionali in senso stretto » e una categoria di « enti confessionali in senso ampio ». Afferma che gli « enti di struttura » « non potrebbero

quale elemento essenziale e ineludibile per il riconoscimento, è presunto dalla legge, o, più esattamente, « sussiste necessariamente in relazione alla corrispondenza ad una determinata figura tipica »<sup>60</sup>, che l'amministrazione deve ritenersi chiamata ad accertare e verificare in concreto.

Per gli « enti confessionali in senso ampio », il requisito del fine di religione o di culto non è, invece, elemento la cui ricorrenza possa limitarne in ogni caso il riconoscimento della personalità giuridica civile. È piuttosto « un elemento secondario, che non ne condiziona né l'esistenza né la riconoscibilità, ma, semmai, l'iscrizione al novero degli enti ecclesiastici »<sup>61</sup>. Si può, quindi, ammettere un loro riconoscimento « come enti di diritto privato comune, quante volte il fine di religione o di culto risulti assente o non sufficientemente caratterizzante, ovvero manchino altri specifici requisiti (ad es. l'assenso dell'autorità ecclesiastica) »<sup>62</sup>. Inoltre, nulla sembra escludere la possibilità di prospettare l'ipotesi, anche se destinata ad assumere un rilievo del tutto teorico e astratto<sup>63</sup>, che l'ente confessionale in senso ampio (ad es. a base associativa), pur in possesso di tutti i requisiti per chiedere e ottenere il riconoscimento della personalità giuridica come « ente ecclesiastico », chieda e ottenga invece il riconoscimento come persona giuridica di diritto comune (alle condizioni previste dal codice civile)<sup>64</sup>.

È ovvio che, su tali presupposti, il problema dell'applicabilità della norma del terzo comma dell'art. 24 c.c., in caso di esclusione dell'associato pronunciata dagli organi dell'ente, si pone in termini quasi completamente diversi da quelli prima esaminati a proposito dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Se la veste giuridica (per quanto singolare, essendo applicata ad un ente *sostanzialmente* ecclesiastico) è quella tipica della persona giuridica privata regolata dal codice civile, discende automaticamente da essa l'applicabilità del principio contenuto nella predetta disposizione<sup>65</sup>. Infatti, l'ente « dovrà adattare lo Statuto alle previsioni del codice, e non potrà esigere la rilevanza civile dei poteri dell'autorità ecclesiastica (se non nei limiti consentiti dal diritto comune) »<sup>66</sup>. Il giudice potrebbe intervenire contro la deliberazione del gruppo (disponendo la reintegrazione dell'escluso) persino quando la sanzione disciplinare sia stata adottata per cause di natura spiccatamente religiosa. Deve, però, in tal caso, ritenersi consentito sindacare i motivi del provvedimento nei limiti entro cui il giudice è abilitato ad entrare nel merito dei conflitti ideologici che possono insorgere all'interno delle cosiddette organizzazioni confessionali di tendenza. E alle peculiarità del regime giuridico di tali organizzazioni occorre pure rifarsi per individuare i parametri fondamentali alla cui stregua valutare la conformità al criterio inderogabile dei « gravi motivi » di eventuali esplicite tipizzazioni, contenute nelle norme

---

comunque fruire del riconoscimento di diritto comune, perché ontologicamente incompatibili con lo schema normativo codiciale », C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 337.

<sup>60</sup> Così Cons. Stato, sez. I, parere 12 maggio 1993, n. 462, in *Quad. dir. pol. ecd.*, 1994/3, p. 924.

<sup>61</sup> Così Cons. Stato, parere 12 maggio 1993, cit., p. 925.

<sup>62</sup> *Ibidem*.

<sup>63</sup> Parla di « ipotesi difficile a verificarsi », C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 337.

<sup>64</sup> Cfr. ancora Cons. Stato, parere 12 maggio 1993, cit., p. 925: gli enti di cui è parola nel testo hanno una relativa autonomia di scelta in ordine al tipo di riconoscimento, « nel senso che la qualità di ente ecclesiastico non può essere loro conferita se non in quanto la richiedano, e pertanto possono di fatto optare per il riconoscimento come enti di diritto privato comune pur quando posseggano elementi sufficienti per essere qualificati come enti ecclesiastici ».

<sup>65</sup> Nel senso che non sia possibile non assoggettare una associazione laicale, che chieda il riconoscimento come persona giuridica privata, alla disciplina del codice civile, e che non si possa, in particolare, prescindere dall'applicazione dell'art. 24 del codice civile stesso, v., sia pure sotto il vigore della vecchia legislazione concordataria, A. VITALE, *Controlli statuali*, cit., p. 745. L'Autore, solo alla luce di tale premessa, conviene sull'orientamento espresso da due pareri del Consiglio di Stato del 1958 (*ivi* cit.), che si erano pronunciati in senso contrario al riconoscimento dell'associazione il cui statuto, contro il diverso disposto dell'art. 24, terzo comma, c.c., affidava al consiglio, anziché all'assemblea, il potere di deliberare l'esclusione di un socio. Ricordo che oggi si ammette comunemente la derogabilità, sul punto, della regola dell'art. 24 c.c.: cfr. M. BASILE, *Le persone giuridiche*, cit., p. 259.

<sup>66</sup> Così C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 337.

statutarie dell'ente, di fatti determinati considerati così gravi da determinare l'esclusione dell'associato.

Diversa (non solo dal punto di vista della rilevanza pratica) si profila la fattispecie regolata dall'art. 10 della legge n. 222 del 1985, che si riferisce alle « associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo » 9 della stessa legge (quindi, essenzialmente, le associazioni a carattere locale), stabilendo che « possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile ». In tal caso, il rinvio alla disciplina prevista dalle leggi civili<sup>67</sup> fa, comunque sia, « salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statuari ».

Si è già visto come la giurisprudenza, e in particolare le Sezioni Unite della Suprema Corte, abbia talvolta ritenuto ricompreso nella riserva in questione anche il potere (da considerare, quindi, *esclusivo* dell'autorità ecclesiastica) di *valutare l'atto emanato dagli organi statuari* per regolare il vincolo associativo<sup>68</sup>, giungendo praticamente ad affermare l'insindacabilità dell'esercizio del potere disciplinare all'interno di questa categoria di enti, al confine tra gli enti ecclesiastici e quelli di diritto comune<sup>69</sup>. Si è pure prospettata, però, dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione una lettura parzialmente diversa della riserva in esame, che, in termini forse più aderenti con la lettera della legge — per come risulta anche specificata dal relativo regolamento di esecuzione<sup>70</sup> — dovrebbe essere riferita ai poteri dell'autorità ecclesiastica *concernenti direttamente gli organi statuari del gruppo* (poteri di nomina, di sostituzione, di vigilanza ecc.)<sup>71</sup>.

Le difficoltà di pervenire ad una soddisfacente soluzione del problema in esame derivano, per altro, non solo dalle peculiarità relative alla « veste giuridica » dell'ente, ma anche dalla non sicura e agevole definizione delle sue stesse caratteristiche sostanziali, in gran parte da imputare alla « formulazione incerta » della disposizione in esame<sup>72</sup>. Basti pensare alla stessa enigmatica caratterizzazione funzionale di tale realtà associativa e ai dubbi espressi in proposito dalla dottrina, che talvolta giunge ad evocare la contemporanea presenza in essa di finalità differenti, con il conseguente duplice esercizio di poteri e competenze da parte dall'autorità ecclesiastica e da parte dell'autorità statale<sup>73</sup>. In una prospettiva del genere, bisognerebbe probabilmente accertare se in concreto il provvedimento di esclusione dell'associato sia stato adottato per motivazioni di carattere religioso (nel qual caso, anche in forza delle garanzie generiche di libertà e non ingerenza nell'esercizio della giurisdizione ecclesiastica assicurate alla Chiesa dalle norme concordatarie, dovrebbe valere la regola dell'insindacabilità dell'atto disciplinare, nel senso e nei limiti già

---

<sup>67</sup> ...comprensivo, secondo F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 303, dell'art. 24 c.c.

<sup>68</sup> Cfr. Cass. civ. 18 ottobre 1993, cit., p. 882.

<sup>69</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *Enti e beni*, cit., p. 100 e p. 126 s.

<sup>70</sup> Ricordo che il secondo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con d.P.R. n. 33 del 1987 stabilisce che alla domanda di riconoscimento è allegato « l'atto di costituzione o approvazione dell'autorità ecclesiastica dal quale risultino anche i poteri dell'autorità medesima in ordine agli organi statuari ».

<sup>71</sup> In tal senso Cass. civ. 10 aprile 1997, cit., p. 942, nella cui motivazione si distingue tra « attività di religione o di culto » e « organi statuari » (di cui all'art. 10 della legge n. 222) da un lato, e « organizzazione » dell'ente (ivi compresa « ogni questione attinente all'esistenza ed alle vicende del vincolo associativo »), dall'altro. Secondo F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 303, la riserva in esame di poteri « consente all'autorità ecclesiastica di esercitare sugli organi dell'ente quei controlli e quella vigilanza che fossero previsti dallo statuto o, in mancanza, da quanto prevede, in via generale, il diritto canonico. Essa, correlativamente, esclude che la nomina dei commissari liquidatori spetti, a norma dell'art. 11 disp. att. cod. civ., al presidente del tribunale; spetterà, invece, all'autorità ecclesiastica ».

<sup>72</sup> Cfr. A. MANTINEO, *Enti ecclesiastici ed enti non profit. Specificità e convergenze*, Torino, 2001, p. 24.

<sup>73</sup> In tal senso C. MIRABELLI, *Associazioni di fedeli, regolamentazione civile e competenza dell'autorità ecclesiastica (Brevi osservazioni in margine all'art. 10, l. 20 maggio 1985, n. 222)*, in *Amministrazione e rappresentanza negli enti diversi dalle società*, Milano, 1990, p. 335. Per la ricostruzione del dibattito dottrinale cui si allude nel testo, cfr. V. MARANO, *Le associazioni di fedeli fra enti ecclesiastici e persone giuridiche private. Considerazioni preliminari in margine all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222*, in AA.VV., *Lo studio del diritto ecclesiastico. Attualità e prospettive*, a cura di V. Tozzi, Vol. II, Salerno, 1997, p. 103 ss. Dello stesso A., dalla prospettiva dell'ordinamento confessionale, cfr. *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, Milano, 2003.

illustrati) oppure per cause completamente diverse, e legate in modo stretto alle attività mediante le quali l'ente persegue la sua finalità di carattere laico o secolare (concorrente con quella di religione o di culto). Nell'ipotesi da ultimo formulata — potendo assumere rilievo, nel modo di essere e nell'operare di tale categoria di ente, non una semplice *attività* diversa, ma una vera e propria *finalità* diversa da quella di religione — non sarebbe del tutto impraticabile un giudizio sulla stessa « gravità » dei motivi del tipo di quello richiesto dalla norma dell'art. 24 c.c.

In una differente prospettiva ci si colloca quando si insiste sulla necessaria ricorrenza, anche in ordine alla categoria di ente disciplinata dall'art. 10 della legge n. 222 del 1985, del *fine* di religione o di culto tipico degli enti ecclesiastici<sup>74</sup>, che dovrebbe implicare una maggiore caratterizzazione in senso confessionale dell'intera attività dell'ente e una conseguente maggiore estensione dei poteri dell'autorità ecclesiastica anche in ambito disciplinare.

12. All'ente può riconoscersi una particolare caratterizzazione confessionale, con quanto ne consegue in ordine alla rilevanza del potere disciplinare esercitato dalla rispettiva autorità religiosa, anche nel caso in cui esso rivesta la forma giuridica dell'*associazione non riconosciuta* (c.d. ente confessionale di fatto).

In vero, l'assenza di riconoscimento della personalità dovrebbe portare a contrapporre nettamente la figura di soggetto giuridico in esame, sia ai veri e propri enti di diritto privato — rispetto al cui statuto normativo risulterebbe esaltato, anche nella materia dell'attività disciplinare degli organi del gruppo, il principio di autonomia associativa enunciato in forma estremamente ampia dall'art. 36 c.c. — sia ai tipici enti confessionali, che, attraverso la loro speciale veste giuridica, assicurano una estesa rilevanza civile del legame con la Confessione religiosa di cui sono emanazione più o meno diretta. Né l'una né l'altra di tali antitesi rispecchiano, tuttavia, il modo in cui è solitamente assunto, nell'esperienza concreta, il modello giuridico qui considerato e le opportunità che possono essere da esso offerte nelle variegate manifestazioni organizzative delle Confessioni religiose.

Anzitutto, gli effetti della prima contrapposizione sono praticamente annullati dall'orientamento dottrinale più diffuso, con ampio séguito anche nella giurisprudenza, secondo cui la posizione dell'associato espulso da un ente di fatto sarebbe disciplinata dallo stesso art. 24, terzo comma, c.c., dettato dal legislatore con riferimento alle persone giuridiche private. In pratica, nel confronto tra le due categorie di enti, assumerebbe rilievo preminente, per l'estensione (diretta) della norma del codice, l'identità del tipo contrattuale, a fronte delle differenze di regime ricollegabili al riconoscimento della personalità giuridica (e ritenute ininfluenti sotto il profilo in esame). Ne discende la inderogabilità della stessa previsione codiciale ad opera della diversa volontà eventualmente espressa dagli associati. Da un angolo prospettico parzialmente differente, si opta invece per una estensione analogica, destinata ad operare in presenza di una « lacuna » degli accordi associativi e facendo così salva una diversa volontà espressa nelle norme statutarie<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> Cfr. C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 360.

<sup>75</sup> Cfr. M. BASILE, *Le persone giuridiche*, cit., p. 176 ss., anche per le opportune referenze dottrinali e giurisprudenziali. Nel senso dell'applicabilità, sulla scorta dell'orientamento richiamato, ad una associazione religiosa di fatto assimilabile ad un « istituto secolare », dell'art. 24 c.c., cfr. la sentenza del Trib. Napoli, 26 giugno 1972, in *Giur. it.*, 1973, I, 2, c. 522 ss. (con nota critica di A. VITALE, *Associazioni religiose di fatto e diritto statutale*), confermata da App. Napoli, 31 dicembre 1974, *ivi*, 1976, I, 2, c. 486 ss. (con nota di S. GOLIA, *Rilevanza statutale degli statuti delle associazioni religiose non riconosciute*) (la fattispecie riguarda l'espulsione determinata dal rifiuto dell'imposizione dell'abito monacale). La pronuncia della Corte d'appello applicò al caso di specie le norme dell'ordinamento italiano, dopo avere preliminarmente escluso la ricorrenza « di elementi di gravità e di concordanza tali da far ritenere che l'associazione intese regolare la sua vita interna alla stregua della normativa canonica ». La religiosità dell'associazione non è ritenuta « elemento univoco idoneo a far presumere l'accettazione del regolamento canonico dei rapporti tra le associate essendo chiaro che la realizzazione del fine che le associate si proponevano era ed è configurabile anche a prescindere dalla concreta disciplina canonica dell'associazione » (c. 493). Nel senso che sia da respingere l'assunto

Ad esiti essenzialmente diversi giunge quella parte della dottrina che tende a valorizzare le peculiarità dello statuto giuridico delle associazioni non riconosciute rispetto a quello degli enti personificati, mettendo in evidenza come il principio di autonomia associativa dell'ente di fatto — che ne rimette la disciplina dell'« ordinamento interno » e dell'« amministrazione » agli « accordi degli associati » — escluda un'applicazione dell'art. 24 c.c. a tale categoria di enti. Sicché l'intervento del giudice, lungi dall'operare un nuovo apprezzamento dei fatti — per valutarne la gravità o la scarsa importanza — rispetto a quello eseguito dagli organi interni del gruppo, dovrebbe limitarsi a stabilire la conformità degli atti compiuti dai medesimi organi (valutati alla stregua di regole generali di diligenza e di correttezza) agli accordi associativi<sup>76</sup>. Con la conseguenza, ad esempio, che qualora gli accordi interni non dovessero prevedere il conferimento di alcuna funzione disciplinare agli organi sociali, un eventuale provvedimento di espulsione dovrebbe in ogni caso considerarsi invalido e tale dovrebbe essere dichiarato dal giudice<sup>77</sup>.

All'interno di un contesto di valorizzazione dell'autonomia associativa, tutelata dalla stessa Costituzione, potrebbero trovare maggiore spazio i profili di rilevanza civile della « confessionalità » dell'ente, conformi alle sue connotazioni sostanziali, che altrimenti, a causa della mancanza di riconoscimento come ente ecclesiastico, sarebbe praticamente nulla<sup>78</sup>. L'attenuarsi, per tale via, della distanza che lo separa dall'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, dipenderebbe dai contenuti concreti degli accordi associativi. A questi spetterebbe stabilire particolari collegamenti pure con autorità religiose « esterne », che potrebbero così legittimamente intervenire anche per questioni disciplinari, compresa l'espulsione, nel rispetto ovviamente di regole di correttezza e di diligenza non insindacabili, agli effetti del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, da parte del giudice<sup>79</sup>. E agli stessi accordi occorrerebbe guardare per individuare eventuali limitazioni dell'ingerenza dell'autorità italiana, senza che queste possano ricavarsi dal semplice collegamento tra l'ente e l'ordinamento confessionale da cui sia stato emanato un qualche provvedimento di approvazione, quand'anche esso fosse generativo di un vero e proprio riconoscimento giuridico secondo il diritto della Confessione religiosa<sup>80</sup>.

13. Resta, a questo punto, da esaminare la posizione rivestita, rispetto ai poteri di intervento del giudice a tutela dei diritti del fedele colpito da provvedimento disciplinare, dalle *Confessioni religiose « senza intesa »*, iniziando da quelle che abbiano ottenuto il riconoscimento di alcuno dei loro « istituti » ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e degli artt. 10 ss. del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289. La peculiare complessità della fattispecie deriva dalla problematica e contestuale sovrapposizione di differenti qualificazioni normative, per di più non sempre, o, comunque sia, non facilmente riconducibili a correlate nette differenziazioni della struttura organizzativa di tali gruppi.

Così, la qualifica di « Confessione religiosa » sembrerebbe rinviare immediatamente alle garanzie di « autonomia » che la Costituzione riconosce alle principali formazioni sociali con finalità di religione e di culto. Si può discutere, in vero, su quali siano le connotazioni specifiche

---

della Corte, « secondo il quale il fine religioso non comporta un rinvio implicito alle norme canoniche, per la disciplina dei rapporti associativi », S. GOLIA, *op. cit.*, c. 492.

<sup>76</sup> Cfr. M. BASILE, *L'intervento del giudice*, cit., p. 173 ss.

<sup>77</sup> Cfr. M. BASILE, *L'intervento del giudice*, cit., p. 316 s.

<sup>78</sup> Cfr. F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 303, secondo il quale « in tutti i rapporti, fra i soci e l'associazione e dei soci fra loro, il diritto canonico in tanto può valere agli effetti civili in quanto a esso rinvii lo statuto dell'associazione e nei limiti di tale rinvio ».

<sup>79</sup> Secondo C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 338, « neanche per accordo esplicito, o per disposizione confessionale, un socio può essere escluso o espulso ad arbitrio di una autorità esterna, senza poter reclamare i propri diritti in ordine al contributo patrimoniale recato personalmente ».

<sup>80</sup> Sia consentito il rinvio al mio *Espulsione di un associato*, cit., p. 877 s.



che valgono ad accreditare, nel nostro ordinamento, un gruppo come « Confessione religiosa »; tuttavia, se, nel caso concreto, si postula (ossia si assume come incontestata) la ricorrenza di tali elementi, risulta fissata la premessa necessaria e sufficiente a garantire la piena efficacia dei principi fondamentali dell'« eguale libertà » di « tutte » le Confessioni, di cui al primo comma dell'art. 8 Cost., e del « diritto » di organizzarsi secondo « i propri statuti », di cui al secondo comma del medesimo articolo. L'operatività di tali garanzie costituzionali si rivela particolarmente utile in materia di attività disciplinare del gruppo, in quanto essa, come si è visto più sopra, rappresenta, dal punto di vista oggettivo, una tipica manifestazione della peculiare autonomia e indipendenza della Confessione.

Per altro, lo stesso gruppo dovrà confrontarsi con la richiamata normativa sui « culti ammessi » del 1929-30. E, sebbene questa preveda propriamente il riconoscimento della personalità giuridica degli « *istituti di culti* diversi dalla religione » cattolica, può accadere che l'ente « riconosciuto » agli effetti civili coincida in pratica con l'intera struttura organizzativa della Confessione presente in Italia<sup>81</sup>. Sicché, in tal caso, se non si vuole parlare di riconoscimento della personalità giuridica concesso alla Confessione come tale, la distinzione tra essa e l'ente « esponenziale » personificato, pur se teoricamente sempre possibile, può risultare assai difficile, e, nei fatti, potrebbe addirittura, in qualche caso, rivestire un significato esclusivamente nominalistico. Può essere fonte di ulteriori incertezze, la presenza negli statuti degli enti riconosciuti (ai sensi della normativa sui culti ammessi) di norme e principi religiosi, che, riguardando il patrimonio dommatico e la concezione ideale cui si rifà il gruppo considerato nel suo complesso, non sembrano trovare appropriata collocazione in quei documenti, cui dovrebbe essere piuttosto affidata la disciplina dell'attività dell'ente quale persona giuridica riconosciuta agli effetti civili<sup>82</sup>. Alla logica appena richiamata dovrebbe sottostare la stessa disposizione solitamente contenuta negli statuti degli enti in esame, che rinvia, per quanto non risulti in essi disciplinato, alle leggi dello Stato o al codice civile italiano<sup>83</sup>. Se così non fosse, e ipotizzando la predetta sostanziale coincidenza organica tra ente e Confessione, subirebbe evidentemente una inammissibile limitazione la libertà del gruppo di organizzarsi secondo gli statuti richiamati dal secondo comma dell'art. 8 Cost.<sup>84</sup>.

In altri termini, proprio il « presupposto di carattere religioso » dell'appartenenza confessionale — che dovrebbe sfuggire all'esame della giurisdizione dello Stato, salva la giustiziabilità di eventuali conseguenze patrimoniali collegate alla violazione di un diritto soggettivo<sup>85</sup> — può non essere chiaramente scindibile dalla partecipazione all'ente di tipo

---

<sup>81</sup> Su tali problematiche cfr. C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 253 ss.; ID., *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Torino, 2002, p. 213 s.

<sup>82</sup> Parla di « una certa commistione tra disposizioni di natura organizzativa ed enunciazioni teologiche e religiose immediatamente riferibili al patrimonio dottrinale della confessione », C. CARDIA, *Principi*, cit., p. 213. Secondo A.G. CHIZZONITI, *Le certificazioni confessionali nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2000, p. 147, gli statuti degli enti riconosciuti ai sensi della normativa sui culti ammessi, « pur non potendosi escludere che contengano disposizioni da riferire direttamente alla confessione religiosa di appartenenza », « dovrebbero riguardare esclusivamente la struttura organizzativa degli enti morali per i quali viene avanzata la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ».

<sup>83</sup> Secondo N. COLAIANNI, *Sull'ammissibilità*, cit., il rinvio in questione « non può che riferirsi alle norme di funzionamento dell'ente civilmente rilevanti, all'ordine cioè delle “questioni civili”... non ai provvedimenti di carattere spirituale, che rientrano nell'ordine proprio delle confessioni ».

<sup>84</sup> Sottolinea le profonde diversità esistenti tra gli « statuti » degli enti dei culti ammessi di cui all'art. 2 della legge n. 1159, e gli « statuti » di cui al secondo comma dell'art. 8 Cost., A.G. CHIZZONITI, *Le certificazioni confessionali*, cit., p. 140 ss., che parla di un « fraintendimento terminologico » all'origine della tesi secondo cui sussisterebbe fra essi una identità sostanziale. Più in generale, N. COLAIANNI, *Sull'ammissibilità*, cit., afferma che « gli statuti garantiti dall'art. 8 cpv. cost. hanno una posizione e una disciplina diverse da quelle degli statuti delle associazioni. Questi, regolati dagli artt. 14 ss. cod. civ., devono conformarsi interamente alle norme statuali inderogabili e alle loro modificazioni, mentre gli statuti delle confessioni debbono solo non essere in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano ».

<sup>85</sup> Cfr. F. FINOCCHIARO, *Un aspetto pratico*, cit., p. 2133.

associativo riconosciuto come persona giuridica ai sensi della normativa sui culti ammessi. Sicché, la tesi senz'altro favorevole all'applicazione agli enti esponenziali in esame (quando siano a base associativa) dell'art. 24 c.c. — sia pure con il limite del divieto di sindacato nel merito del provvedimento, ma con la possibilità per il giudice di « dichiarare l'illegittimità dell'esclusione, con la conseguente riammissione del socio » ove non sia stato rispettato il principio del giusto procedimento<sup>86</sup> — potrebbe riverberarsi indirettamente sulla condizione di autonomia riconosciuta alla Confessione dal testo costituzionale, con una conseguente eccessiva ingerenza dell'« ordine » statale nelle questioni « interne » del gruppo.

Talvolta la giurisprudenza sembra spingersi oltre, dichiarando, nei confronti dei predetti enti, « l'applicabilità alle relative procedure espulsive... degli articoli da 20 a 24 » c.c., e contestando l'« asserita insindacabilità del merito dei provvedimenti ». A tali determinazioni è pervenuto il Tribunale di Roma, in un giudizio riguardante la deliberazione di esclusione adottata dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova<sup>87</sup>.

In vero, lo stesso Consiglio di Stato, in occasione del parere reso nella procedura di riconoscimento della personalità giuridica della predetta Congregazione, aveva affermato che l'art. 5 dello Statuto, relativo alla decadenza e all'espulsione dei soci per gravi inadempienze e « per comportamento contrario agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo morale, e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento fra i membri stessi », conteneva « un'indicazione sufficientemente specifica delle ipotesi di esercizio dei poteri sanzionatori, sì da renderne possibile la verifica successiva, anche in sede giurisdizionale, stante la mancanza di disposizioni statutarie in proposito e visto il generale richiamo alle norme del codice civile, per quanto non espressamente disciplinato dallo statuto »<sup>88</sup>.

Pare indubbio, però, che siffatta definizione dei comportamenti sanzionabili attraverso l'attività disciplinare, investendo profili tipicamente religiosi rispetto ai quali lo Stato si astiene da qualsiasi ingerenza e dall'esercizio diretto di poteri sovrani (si pensi alla contrarietà « agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo morale »), travalichi i limiti entro cui lo statuto e l'atto costitutivo dell'ente personificato possono dettare regole relative al suo funzionamento interno dotate della stessa efficacia tipica propria delle norme incluse nei contratti associativi<sup>89</sup>. Sicché, in ragione della intrinseca insindacabilità, nella sfera civile, di ogni apprezzamento direttamente inerente all'ambito religioso, sembrerebbe inammissibile ogni intervento del giudice anche semplicemente rivolto a valutare la correttezza e la diligenza dell'operato degli organi del gruppo, dovendo piuttosto essere assicurata anche in tal caso l'indipendenza della Confessione nel suo « ordine ». Non va a tal proposito trascurato che, anche qualora ricorra una sostanziale coincidenza organica tra l'ente associativo e la Confessione religiosa di cui esso è (formalmente) emanazione, la principale fonte di regolamentazione dei rapporti interni al gruppo, afferenti alla sfera spirituale e religiosa, non può che continuare a individuarsi nella garanzia di autonomia organizzativa direttamente riconosciuta dalla Costituzione.

14. La giurisprudenza è tornata di recente ad affrontare la questione della sindacabilità da parte del giudice della deliberazione di espulsione di un socio dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova<sup>90</sup>. Si è già avuto modo di richiamare le relative pronunzie, la prima adottata dal giudice unico del Tribunale di Bari (Sez. distaccata di Bitonto), il 1° giugno 2004, che ha

---

<sup>86</sup> Cfr., ancora, F. FINOCCHIARO, *ibidem*, che fa leva, fra l'altro, sulla clausola di rinvio alle leggi dello Stato contenuta negli statuti associativi.

<sup>87</sup> Trib. Roma, sent. 3 agosto 1996, in *Foro it.*, 1997, I, c. 598 ss.

<sup>88</sup> Cons. Stato, sez. I, parere 30 luglio 1986, n. 1390, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1986, p. 508.

<sup>89</sup> Osserva A.G. CHIZZONITI, *Le certificazioni confessionali*, cit., p. 148, che quelle parti degli statuti degli enti esponenziali delle Confessioni riferentesi alla materia religiosa, impropriamente incluse in tali strumenti, « afferiscono ad altro fenomeno giuridico » e « nessun vincolo diretto possono generare nell'ordinamento statale ».

<sup>90</sup> Alla vicenda in esame si riferisce il parere *pro veritate* di N. COLAIANNI, più volte cit.

accolto l'istanza cautelare di sospensione della deliberazione; l'altra resa il 6 dicembre 2004, in sede di decisione del reclamo della Congregazione, dal Tribunale di Bari in composizione collegiale, che ha disposto la revoca del predetto provvedimento.

Il giudice unico non si discosta dall'orientamento, che era già stato espresso in qualche altra occasione dalla giurisprudenza<sup>91</sup>, secondo cui, relativamente all'esclusione di membri di organizzazioni sociali qualificabili come Confessioni religiose « senza intesa », devono ritenersi applicabili alle deliberazioni del gruppo le norme degli artt. 23 e 24 c.c. Sotto tale aspetto, possono considerarsi espressione del medesimo indirizzo giurisprudenziale, (sicuramente) quelle decisioni in cui il principio ora ricordato è in termini espliciti ritenuto applicabile a tutte le Confessioni religiose diverse dalla cattolica (anche, cioè « con intesa »)<sup>92</sup>. Pure quelle pronunzie, però, che negano l'applicabilità del principio nel caso sottoposto a giudizio, facendo leva quasi esclusivamente sulle garanzie di non ingerenza in materia disciplinare contenute nell'intesa, finiscono, anche se indirettamente e per implicito, coll'indirizzarsi nello stesso senso<sup>93</sup>.

Se una differenza (per altro, di non trascurabile rilievo) pare potersi cogliere rispetto al precedente più immediato del Tribunale di Roma, già citato, essa è da ravvisare nella presa di posizione a favore della tesi contraria ad ammettere il sindacato « di merito » del provvedimento, che si reputa di poter fondare sul principio del primo comma dell'art. 8 Cost. Tale norma, prevedendo « la piena libertà delle confessioni religiose », determinerebbe l'« insindacabilità giudiziale dei provvedimenti di disassociazione, esclusione e/o scomunica dei loro adepti o fedeli »<sup>94</sup>, mentre la verifica del giudice è limitata al controllo del rispetto del « principio generale dell'ordinamento sul “giusto processo” » e all'accertamento di asseriti vizi formali afferenti al procedimento regolato dallo statuto.

La parte attrice aveva nel caso in esame contestato proprio l'« anomalo » *iter* procedimentale attraverso il quale gli organi del gruppo avevano deliberato l'espulsione (motivata da ragioni di carattere schiettamente religioso), asserendo in particolare che esso non aveva rispettato la sequela di competenze e di atti prescritta dal sesto comma dell'art. 5 dello Statuto (secondo cui la « decadenza e l'espulsione dei soci aderenti sono deliberate dall'Assemblea su proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali, ratificata dal Comitato Direttivo »), ma era stato trattato e definito da sedicenti « Comitati giudiziari speciali », privi di qualsiasi legittimazione statutaria. Lo stesso *iter*, inoltre, non avrebbe assicurato elementari garanzie difensive, tali da consentire all'escluso di far valere le proprie ragioni a discolora dei fatti attribuiti, posti a fondamento della misura disciplinare. Per converso, la Congregazione convenuta aveva sostenuto la piena legittimità della procedura adottata, richiamandosi a norme dell'ordinamento confessionale che sarebbero integrative delle richiamate previsioni risultanti dallo Statuto.

Il giudice di prima istanza, tuttavia, « nei limiti dell'apprezzamento sommario esperibile » nella fase processuale di sua pertinenza, aveva accertato la ricorrenza degli accennati vizi formali e della lesione del diritto di difesa. Aveva dichiarato, quindi, fondata la richiesta di riammissione

---

<sup>91</sup> Cfr. Trib. Roma, 3 agosto 1996, cit., relativa anch'essa a un caso di esclusione dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova.

<sup>92</sup> Così Trib. Forlì, 7 maggio 1988, cit., secondo cui, a differenza della Chiesa cattolica, la posizione delle associazioni religiose, anche se rivestenti la qualifica di Confessioni religiose per avere stipulato intese con lo Stato, « non si discosta sotto il profilo dell'assoggettamento ai principi generali dell'ordinamento... dalle altre associazioni garantite dalla Costituzione ». Il principio, espresso a proposito di un provvedimento di radiazione adottato dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, varrebbe sia per gli enti personificati, sia per gli enti non riconosciuti, in forza dell'applicazione analogica dell'art. 24 c.c. (p. 344 s.).

<sup>93</sup> È il caso di App. Bologna, 14 novembre 1991, cit., che, a parte un riferimento incidentale all'essere, nell'ordinamento costituzionale, tutte le Confessioni formazioni sociali libere nella loro attività e dotate di piena autonomia istituzionale (p. 341), fonda la decisione esclusivamente sulla norma dettata dall'art. 2 della legge n. 516 del 1988.

<sup>94</sup> Trib. Bari, 1° giugno 2004, cit.

dell'espulso, disponendo, ai sensi dell'art. 23 c.c., la sospensione della esecuzione della delibera illegittima.

15. La citata pronunzia resa dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, offre qualche interessante spunto innovativo nel panorama, per altro non esteso, della giurisprudenza che ha affrontato di recente il tema dell'esclusione dell'associato da una organizzazione religiosa.

La chiave di volta del percorso argomentativo dei giudici è rappresentata dal netto rifiuto dell'« opinione che afferma l'ingerenza nel potere sanzionatorio delle confessioni prive di intesa con lo Stato italiano... *alla stregua della disciplina che l'ordinamento civile riserva alle associazioni* »<sup>95</sup>. Cioè, anche nel caso in cui sussiste nei fatti una sostanziale coincidenza della struttura del gruppo con la forma organizzativa dell'ente che ha ottenuto il riconoscimento ai sensi della normativa sui culti ammessi, il giudice deve senz'altro dare la prevalenza al regime proprio delle Confessioni religiose, cercando quindi di attrarre il più possibile in una orbita di compatibilità costituzionale la normativa interna dettata dagli statuti associativi, ed evitando pertanto ogni contrario percorso di irrigidimento dell'autonomia istituzionale delle medesime Confessioni nelle maglie della condizione giuridica dell'ente esponenziale. Evidentemente una analoga conclusione dovrebbe valere non solo (e a maggior ragione) per il caso in cui quella (almeno apparente) coincidenza non sussista (essendo verificabile una netta separazione tra la struttura confessionale e l'ente esponenziale personificato), ma anche nei casi in cui, al contrario, si possa affermare con certezza che il riconoscimento della personalità giuridica (ai sensi della predetta normativa) sia concesso proprio direttamente alla Confessione religiosa in quanto tale, in questo caso da indentificare, quindi, con una vera e propria persona giuridica<sup>96</sup>.

Quest'ultima considerazione è destinata a riflettersi sulla condizione, rispetto alla tematica considerata in queste pagine, delle cosiddette « *Confessioni religiose di fatto* », intendendosi per tali quei gruppi che non hanno chiesto o ottenuto il riconoscimento ai sensi della normativa sui culti ammessi, e che regolano i rapporti tra i membri e gli organi del gruppo, e dei soci tra loro, sulla base degli « accordi » di cui all'art. 36 c.c. Tali entità sono quindi sottoposte alla disciplina comune delle associazioni non riconosciute.

In tal caso, tuttavia, a differenza di quanto illustrato a proposito degli enti confessionali di fatto (*retro*, par. 12), insiste sulla stessa realtà strutturale la qualifica costituzionale di « Confessione religiosa », sicché — alla luce della pronunzia giurisprudenziale in esame — deve necessariamente e con certezza sostenersi l'impossibilità di una estensione nei suoi confronti (per via diretta o per analogia) della disciplina di cui agli artt. 23 e 24 c.c. (riservata, in vero, alle associazioni riconosciute, ma che, forse con qualche disinvoltura di troppo, la giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono possibile e doveroso estendere anche a quelle prive di riconoscimento).

Ne deriva, quindi, che *qualunque sia la veste giuridica assunta dal substrato organizzativo del gruppo*, se l'esercizio del potere disciplinare è da ricondurre allo svolgimento dell'autonomia di una vera e propria « Confessione religiosa », la possibilità e i limiti di intervento del giudice a tutela del fedele o dell'associato espulso, non possono derivare e non dipendono dalla applicazione della normativa riguardante le persone giuridiche private.

Il percorso argomentativo è lineare, e tiene conto dei reali valori in gioco. Le *Confessioni religiose* godono, a livello costituzionale, di garanzie di autonomia diverse da quelle riconosciute alle semplici *associazioni* (sia pure con scopo di culto). Così, la Congregazione dei testimoni di

---

<sup>95</sup> Trib. Bari, 6 dicembre 2004, cit. (mio il corsivo).

<sup>96</sup> La dottrina è concorde nell'ammettere che abbia goduto direttamente del riconoscimento della personalità giuridica come Confessione religiosa nel suo complesso unitario la « Chiesa evangelica luterana in Italia » (d.P.R. 18 maggio 1961, n. 676) (cfr. F. FINOCCHIARO, *Diritto*, cit., p. 86; C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 254), che però è ormai, a seguito della legge 29 novembre 1995, n. 520, da annoverare tra le Confessioni « con intesa ». Sembrerebbero, però, sussistere analoghe situazioni: cfr. C. CARDIA, *Manuale*, cit., p. 254; ID., *Principi*, p. 214.

Geova, (sebbene) riconosciuta ai sensi della normativa sui culti ammessi, in quanto *Confessione religiosa* (e non semplice associazione), costituisce « sul piano dell'esperienza religiosa, un "ordine proprio", originario, distinto ed autonomo rispetto a quello statale ». Sotto tale aspetto, non assume, quindi, alcuna rilevanza la mancata stipula o approvazione di una intesa ai sensi del terzo comma dell'art. 8 Cost.<sup>97</sup>. Se l'esercizio del potere disciplinare costituisce estrinsecazione dell'« ordine » proprio della Confessione e se *direttamente la Costituzione* riconosce a *tutte* le Confessioni religiose (a differenza delle semplici associazioni), quale tipica caratterizzazione della loro « autonomia istituzionale », un loro proprio « ordine », la semplice rilevanza, nella forma indicata, dell'ordinamento del gruppo comporta l'impraticabilità, in caso di espulsione di un associato, delle tecniche di intervento del giudice disciplinate dagli artt. 23 e 24 c.c.

Il che, tuttavia, non significa, secondo il Tribunale, giungere ad ammettere la *radicale insindacabilità* del provvedimento disciplinare. Il necessario bilanciamento del valore costituzionale dell'autonomia delle Confessioni con altri valori e principi fondamentali fa sì, « con riferimento al caso di specie, che è compito della giurisdizione statale vagliare se il procedimento di esclusione dell'associato sia stato assunto a seguito di un procedimento "giusto", nel senso che abbia assicurato il diritto di difesa del fedele ». Verifica che però non comporta « la necessità della pedissequa applicazione dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di art. 24 c.c., ovvero dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di giusto processo, ex artt. 111 e 24 Cost. ». Svincolata da precisi referenti normativi, e in particolare dalle « prescrizioni proprie dell'ordinamento civilistico », essa può agevolmente dimostrare la sostanziale correttezza dell'operato degli organi del gruppo, e la sua non contrarietà col diritto di difesa del fedele, inteso « nel suo nucleo essenziale, consistente dei poteri e delle facoltà di contraddire nel processo ». Quanto all'asserita violazione delle prescrizioni statutarie, essa è parimenti esclusa, sulla base, fra l'altro, del rilievo che andrebbe attribuito a direttive rese dall'Organizzazione mondiale dei testimoni di Geova, cui la Congregazione italiana, quale realtà gerarchicamente sottordinata, deve uniformarsi secondo quanto previsto dallo stesso Statuto<sup>98</sup>.

A me pare si debba senz'altro salutare con favore il tentativo del giudice di emancipare la tutela dei diritti del fedele espulso dagli strumenti previsti dal codice civile per le persone giuridiche di diritto comune, incardinandola piuttosto nel quadro delle garanzie costituzionali. In particolare, lo strumento offerto dall'art. 24, terzo comma, c.c., ispirato com'è ad una logica tipicamente « contrattuale », in linea di principio non sembra facilmente suscettibile di una estensione a realtà associative sostanzialmente diverse, in cui quasi sempre campeggiano conflitti di coscienza e di « credo », anziché problemi di inesatto adempimento, di sopravvenuta impossibilità della prestazione o di eccessiva sopravvenuta onerosità<sup>99</sup>. È vero che i giudici, di fronte all'espulsione dettata da motivazioni religiose, normalmente rinunciano a compiere qualsiasi sindacato sui motivi e sulla loro gravità, pervenendo di fatto alla disapplicazione del principio codiciale. Per il resto, però, il sistema delle garanzie di cui è chiara e inconfondibile espressione la stessa norma prima ricordata, resta fondamentale in piedi, e in esso si continua ad attingere per la tutela di diritti anche fondamentali dell'associato.

---

<sup>97</sup> Cfr., in senso sostanzialmente conforme, Cass. civ., 27 maggio 1994, cit. e, in dottrina, N. COLAIANNI, *Sull'ammissibilità*, cit.; F. FINOCCHIARO, *Un aspetto pratico*, cit., 2131.

<sup>98</sup> Secondo N. COLAIANNI, *Sull'ammissibilità*, cit., le direttive provenienti dall'Organizzazione mondiale dei testimoni di Geova, « per il richiamo espresso dell'art. 3, ultimo comma, dello Statuto, devono ritenersi parte integrante dello stesso e comunque concorrenti con questo a formare l'ordinamento confessionale ».

<sup>99</sup> Afferma che il diritto alla permanenza nel contratto associativo viene meno nell'associazione, a norma del terzo comma dell'art. 24 c.c., « allo stesso modo con cui viene meno, secondo i principi generali dei contratti, nell'ipotesi di un suo inadempimento che non sia di "scarsa importanza" o nelle altre ipotesi » di sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità della prestazione, F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, Vol. I, terza edizione, Padova, 1999, p. 245.

Si deve pure considerare, per altro, che la diversa prospettiva della diretta valorizzazione delle garanzie costituzionali, quale parametro per valutare la correttezza dell'esercizio del potere disciplinare nella vita interna delle formazioni sociali, deve condurre, quando siano in gioco diritti *fondamentali* dell'individuo, ad un *potenziamento* delle garanzie offerte dal codice civile, legate, come si è detto, ad una dimensione contrattuale e patrimoniale, inadeguata a dare efficaci risposte in caso di conflitti aventi natura e conformazione essenzialmente diverse. E le vere « peculiarità dell'esperienza religiosa » non possono comportare una tutela attenuata o sommaria del diritto fondamentale in gioco (pur se destinato a rilevare solo in un suo nucleo ristretto e veramente essenziale). Esse reclamano piuttosto l'individuazione di tecniche di garanzia e di ristoro adeguate all'intangibilità di un « ordine » — quello proprio delle Confessioni religiose — rispetto a cui lo Stato si dichiara assolutamente incompetente, rinunciando all'esercizio diretto dei suoi poteri sovrani, e che però — come riconoscono i giudici — è indubbiamente chiamato in causa nelle controversie interne alle formazioni sociali religiose, come quella in esame. Se viene, comunque sia, in rilievo l'« ordine » proprio delle Confessioni, bisognerebbe convenire che non abbia molto senso neppure procedere ad una puntuale verifica del rispetto delle norme statutarie (il provvedimento adottato da un organo assolutamente incompetente sarà da considerare in pratica come inesistente sul piano giuridico), qualora l'accertato contrasto rappresentasse la premessa per l'adozione di un provvedimento giudiziale rivolto alla riammissione coattiva del fedele.